

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

19° anno n. C 178

2 agosto 1976

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Sessione 1976-1977

Processo verbale della seduta di lunedì 5 luglio 1976	1
Ordine dei lavori	6
Processo verbale della seduta di martedì 6 luglio 1976	7
Parere sulla comunicazione e sulle proposte concernenti l'aeronautica europea	8
Parere sulla proposta concernente una direttiva che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte diverse dalla imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (accise)	11
Risoluzione sull'introduzione di un passaporto uniforme	13
Interrogazione orale con discussione dell'on. Shaw, a nome del gruppo conservatore europeo, alla Commissione: Controllo della politica agricola comune	14
Processo verbale della seduta di mercoledì 7 luglio 1976	15
Tempo delle interrogazioni	
Interrogazioni alla conferenza dei ministri degli affari esteri — Interrogazioni al Consiglio delle Comunità europee:	
N. 1 dell'on. Durieux: Relazione Tindemans	16
N. 2 dell'on. Hamilton: Funzione del Parlamento europeo	16
N. 3 dell'on. Cousté: Realizzazione della libertà di stabilimento	16
N. 4 dell'on. Dondelinger: Programma di azione sociale nella Comunità	16
N. 6 dell'on. Fletcher: Processi verbali del Consiglio	17
N. 7 dell'on. Ewing: Sessioni del Consiglio dei ministri	17
Interrogazioni alla Commissione delle Comunità europee:	
N. 8 di Sir Geoffrey de Freitas: Uffici all'estero della Comunità	17
N. 9 dell'on. Ellis: Aiuti del Fondo europeo per lo sviluppo regionale	17
N. 10 dell'on. Evans: Versamenti effettuati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale	17

Sommario (seguito)

N. 11 dell'on. Creed: Studi sulle zone di confine tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord	17
N. 12 dell'on. Cointat: Cauzione sulle importazioni italiane	17
N. 13 dell'on. Nyborg: Sovvenzioni a ricerche nel settore della pesca	18
N. 14 dell'on. Flesch: Relazioni commerciali con l'India	18
N. 15 di Lord Bethell: Norme di protezione sanitaria per l'uso dell'amianto e la fabbricazione di materiali in amianto	18
N. 16 dell'on. Spicer: Norme di sicurezza in caso di incendio	18
Risoluzione sulle disposizioni del regolamento del Parlamento europeo in materia di procedura di consultazione (articoli 22, (27 bis), 42)	19
Risoluzione sulla modifica del capitolo XI del regolamento del Parlamento europeo	21
Risoluzione sulla modifica dei capitoli da I a X e dei capitoli XIII e XIV del regolamento del Parlamento europeo	22
Interrogazione orale con discussione degli onn. Durieux, Hougardy e Caillavet, a nome del gruppo liberale e misto, al Consiglio: Armonizzazione fiscale nella CEE	27
Interrogazione orale con discussione degli onn. Durieux, Hougardy e Caillavet, a nome del gruppo liberale e misto, alla Commissione: Armonizzazione fiscale nella CEE	27
Risoluzione sull'approvazione da parte del Consiglio della proposta della Commissione per una sesta direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: Base imponibile uniforme	27
Interrogazione orale con discussione dell'on. Kofoed, a nome del gruppo liberale e misto, al Consiglio: Risultati provvisori della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto marittimo	28
Interrogazione orale con discussione dell'on. Kofoed, a nome del gruppo liberale e misto, alla Commissione: Risultati provvisori della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto marittimo	28
Interrogazione orale con discussione degli onn. Berkhouwer, Broeksz, Corona, Glinne, Knud Nielsen, Radoux, Stewart e Schuijt al Consiglio e alla Commissione: Violazioni dei diritti dell'uomo in Argentina	28
Interrogazione orale con discussione dell'on. Terrenoire, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, al Consiglio: Disoccupazione giovanile	29
Interrogazione orale con discussione di Lord Walston e degli onn. Hansen, Espersen, Lord Bruce, Broeksz e Frehsee al Consiglio: Latte scremato in polvere	29
Risoluzione sulla lotta contro il terrorismo internazionale	30
Processo verbale della seduta di giovedì 8 luglio 1976	31
Interrogazione orale con discussione degli onn. Herbert e de la Malène, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, alla Commissione: Relazioni commerciali CEE-Stati Uniti	31
Risoluzione sui risultati della visita effettuata da una delegazione del Parlamento europeo nei paesi dell'associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) e sulle future relazioni tra la Comunità europea e l'ASEAN	32
Risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e l'Iran	34
Interrogazione orale con discussione, a nome della commissione economica e monetaria, alla Commissione: Conferenza tripartita del 24 giugno 1976	34
Interrogazione orale con discussione, a nome della commissione economica e monetaria, alla Commissione: Provvedimenti italiani in materia di controlli sul movimento valutarario	35
Risoluzione sulle misure da prendere per attenuare i danni causati dalla siccità	35
Parere sulla proposta di regolamento relativo all'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli	36
Parere sulla proposta di direttiva che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE, 73/131/CEE e 75/268/CEE per quanto riguarda la riforma dell'agricoltura	41
Parere sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1930/75 recante disposizioni speciali applicabili agli scambi di concentrati di pomodoro tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri	42

Sommario (seguito)

Parere sulla proposta di regolamento che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per la campagna 1975	43
Parere sulla proposta di regolamento che proroga per la quinta volta il regime di sospensione temporanea parziale dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai vini originari e in provenienza della Turchia previsto dal regolamento (CEE) n. 2823/71.....	43
Parere sul progetto di risoluzione del Consiglio relativo al provvedimento e all'attuazione di una politica e di un programma delle Comunità europee in materia ambientale	44
Parere sulla proposta di decisione che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità	48
Processo verbale della seduta di venerdì 9 luglio 1976	51
Interrogazione orale con discussione degli onn. McDonald, Creed, Dunne, Mursch, Kavanagh e Osborn alla Commissione: Fondo europeo di sviluppo regionale.....	51
Interrogazione orale con discussione dell'on. Fellermaier a nome del gruppo socialista alla Commissione: Ostacoli al traffico intracomunitario dei viaggiatori	51
Parere sulla proposta concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione delle derrate alimentari destinate al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità	52
Parere sulla proposta concernente una direttiva per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, degli Stati membri in materia di segnali di sicurezza sul posto di lavoro	57
Parere sulla proposta concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3015/75 del 17 novembre 1975 relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il tabacco grezzo o non lavorato «flue-cured» del tipo Virginia	59
Parere sulla proposta concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, a titolo di aiuto alimentare nel quadro del programma del 1976, a taluni paesi in via di sviluppo e organismi internazionali	59
Parere sulla proposta concernente una direttiva per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici.....	61
Risoluzione sulla conferenza al vertice di Portorico	64
Risoluzione sui maltrattamenti inflitti a Vladimir Bukovsky	65
Risoluzione sul rispetto delle libertà democratiche e dei diritti dell'uomo in Argentina.....	65
Parere sul secondo elenco di domande di riporti di stanziamenti dall'esercizio finanziario 1975 all'esercizio finanziario 1976 (riporti non automatici)	66
Interrogazione orale con discussione dagli onn. Fellermaier a nome del gruppo socialista, Alfred Bertrand a nome del gruppo democratico cristiano, Durieux a nome del gruppo liberale e misto, de la Malène a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, Sir Peter Kirk a nome del gruppo conservatore europeo e Leonardi a nome del gruppo comunista e apparentati alla Commissione: Condanna di Stanley Adams	68

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1976/1977

Sedute dal 5 al 9 luglio 1976

Centro europeo — Kirchberg

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 5 LUGLIO 1976

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGES SPÉNALE

Presidente

La seduta inizia alle 19.05.

Ripresa della sessione

Il presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 18 giugno 1976.

Verifica dei poteri

Su proposta dell'ufficio di presidenza, che nella riunione del 24 giugno 1976 ha constatato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, la conformità alle disposizioni dei trattati della nomina dell'on. Haase a membro del Parlamento europeo, il Parlamento convalida tale mandato.

Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio le seguenti richieste di consultazione:

— sulle proposte della Commissione al Consiglio concernenti

— un regolamento che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1975

— un regolamento relativo a misure speciali di stabilizzazione del mercato del luppolo

(doc. 182/76),

deferite alla commissione per l'agricoltura per l'esame di merito e alla commissione per i bilanci, per parere;

— sulla comunicazione della Commissione al Consiglio relativa alla seconda partita di 95 000 tonnellate del programma d'aiuto ali-

- mentare di latte scremato in polvere per il 1976 (doc. 183/76),
- deferita alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione, per l'esame di merito, e alla commissione per i bilanci, nonché alla commissione per l'agricoltura, per parere;
- sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 2/71 recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (doc. 184/76),
- deferita alla commissione per i bilanci;
- sulla comunicazione della Commissione al Consiglio concernente la firma e la conclusione di un accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra il Canada e le Comunità europee (doc. 213/76),
- deferita alla commissione per le relazioni economiche esterne, per l'esame di merito, alla commissione economica e monetaria, alla commissione politica e alla commissione per l'energia e la ricerca, per parere;
- sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1930/75 recante disposizioni speciali applicabili agli scambi di concentrati di pomodori tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri (doc. 214/76),
- deferita alla commissione per l'agricoltura, per l'esame di merito, e alla commissione per i bilanci, per parere;
- b) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:
- relazione dell'on. Scott-Hopkins, presentata a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sui risultati della visita effettuata da una delegazione del Parlamento europeo nei paesi dell'associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e sulle future relazioni tra la Comunità europea e l'ASEAN (doc. 181/76);
- relazione dell'on. Yeats, presentata a nome della commissione per il regolamento e le petizioni, sugli articoli del regolamento del Parlamento europeo concernenti la procedura di consultazione (artt. 22, (27 bis) e 42) (doc. 196/76);
- relazione dell'on. Hamilton, presentata a nome della commissione per il regolamento e le petizioni, sulla modifica del capitolo XI del regolamento del Parlamento europeo (doc. 197/76);
- relazione dell'on. Martens, presentata a nome della commissione per il regolamento e le petizioni, sulla modifica dei capitoli da I a X e dei capitoli XIII e XIV del regolamento del Parlamento europeo (doc. 198/76);
- relazione dell'on. Willi Müller, presentata a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. 59/76) concernente una direttiva per la limitazione delle emissioni sonore degli aereomobili subsonici (doc. 199/76);
- relazione interlocutoria dell'on. Guldberg, presentata a nome della commissione economica e monetaria, sulla comunicazione e sulle proposte della Commissione al Consiglio (doc. 319/75) concernenti un programma d'azione per l'aeronautica europea (doc. 203/76);
- relazione di Lord Walston, presentata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. 129/76) concernente una direttiva che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE, 73/131/CEE e 75/268/CEE per quanto riguarda la riforma dell'agricoltura (doc. 204/76);
- relazione di Lady Fisher, presentata a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. 113/76) concernente una decisione che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità (doc. 205/76);
- relazione dell'on. Herbert, presentata a nome della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e i trasporti, sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio (doc. 465/75) concernente una direttiva relativa all'armonizzazione delle legislazioni in materia di patenti per autoveicoli (doc. 206/76);

- relazione dell'on. Flesch, presentata a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. 161/76) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3015/75 relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il tabacco grezzo o non lavorato «flue cured» del tipo Virginia (doc. 207/76);
 - relazione dell'on. Broeksz, presentata a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. 183/76) concernente un regolamento che modifica il regolamento recante le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare, nell'ambito del programma del 1976, a taluni paesi in via di sviluppo e a organismi internazionali (doc. 208/76);
 - relazione dell'on. Berkhouwer, presentata a nome della commissione per il regolamento e le petizioni, sull'inserimento nel regolamento del Parlamento europeo di un nuovo articolo 22 bis sulla procedura di concertazione quale essa è stata fissata nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975 (doc. 210/76);
 - relazione dell'on. Walkhoff, presentata a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. 52/76) concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione delle derrate alimentari destinate al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (doc. 211/76);
 - relazione dell'on. Jahn, presentata a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sul progetto di risoluzione del Consiglio (doc. 51/76) relativo al proseguimento e all'attuazione di una politica e di un programma delle Comunità europee in materia ambientale (doc. 215/76);
 - relazione di Lord Bethell, presentata a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. 497/75) concernente una direttiva sullo scarico deliberato di rifiuti in mare (doc. 216/76);
 - relazione dell'on. Walkhoff, presentata a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. 68/76) concernente una direttiva per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di segnali di sicurezza sul posto di lavoro (doc. 217/76);
- c) le seguenti interrogazioni orali:
- interrogazione orale con discussione dell'on. Terrenoire, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, al Consiglio sulla disoccupazione giovanile (doc. 185/76);
 - interrogazione orale con discussione degli onn. Lord Walston, Hansen, Espersen, Lord Bruce, Broeksz e Frehsee al Consiglio, sul latte scremato in polvere (doc. 186/76);
 - interrogazione orale con discussione degli onn. Durieux, Hougardy e Caillavet al Consiglio, a nome del gruppo liberale e misto, sull'armonizzazione fiscale nella CEE (doc. 187/76);
 - interrogazione orale degli onn. Durieux, Hougardy e Caillavet, a nome del gruppo liberale e misto, alla Commissione sull'armonizzazione fiscale nella CEE (doc. 188/76);
 - interrogazione orale con discussione degli onn. McDonald, Creed, Dunne, Mursch, Kavanagh e Osborn, alla Commissione sul Fondo europeo di sviluppo regionale (doc. 189/76);
 - interrogazione orale con discussione degli onn. Berkhouwer, Broeksz, Corona, Glinne, Knud Nielsen, Radoux, Schuijt e Stewart al Consiglio e alla Commissione sulla violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà democratiche in Argentina (doc. 190/76);
 - interrogazione orale con discussione dell'on. Kofoed, a nome del gruppo liberale e misto, al Consiglio sui risultati della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto marittimo (doc. 191/76);
 - interrogazione orale con discussione dell'on. Kofoed, a nome del gruppo liberale e misto, alla Commissione sui risultati della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto marittimo (doc. 192/76);
 - interrogazione orale con discussione dell'on. Shaw, a nome del gruppo conservatore euro-

peo, alla Commissione sul controllo della politica agricola comune (doc. 193/76);

— interrogazione orale con discussione della commissione economica e monetaria alla Commissione sui risultati della conferenza tripartita del 24 giugno 1976 (doc. 194/76);

— interrogazione orale con discussione della commissione economica e monetaria alla Commissione, concernente le ripercussioni sulla politica d'integrazione dei provvedimenti italiani in materia di controlli sul movimento valutario (doc. 195/76);

— interrogazione orale con discussione dell'on. Fellermaier, a nome del gruppo socialista, alla Commissione sugli ostacoli al traffico intracomunitario di viaggiatori (doc. 200/76);

d) dal consiglio di associazione CEE—Grecia la sua relazione di attività (giugno 1975 — maggio 1976) — (doc. 209/76),

trasmessa per conoscenza alla commissione per le relazioni economiche esterne, alla commissione politica e alla commissione per l'agricoltura;

e) dal Consiglio una lettera relativa alla risoluzione del Parlamento europeo del 13 maggio 1976 su taluni problemi in materia di bilancio (doc. 212/76),

trasmessa alla commissione per i bilanci.

Trasmissione di testi di accordi da parte del Consiglio

Il presidente comunica di aver ricevuto dal Consiglio copia conforme dei seguenti documenti:

— atto di notifica dell'espletamento da parte della Comunità delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina;

— atto di notifica dell'espletamento da parte della Comunità delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica e popolare di Algeria;

— atto di notifica dell'espletamento da parte della Comunità delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco.

Presentazione di una proposta di risoluzione e deferimento in commissione

Il presidente comunica di aver ricevuto dagli onn. Mursch, Albers, Delmotte, Früh, Gerlach, Giraud, Van der Gun, Hamilton, Härzschel, Klepsch, McDónald, Knud Nielsen, Noè, Nyborg, Schwörer, Seefeld e Vandewiele una proposta di risoluzione in merito all'azione da promuovere contro il Consiglio per l'inerzia da esso dimostrata nel settore della politica comune dei trasporti (doc. 202/76).

Questa proposta di risoluzione è deferita alla commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e i trasporti, per l'esame di merito, alla commissione politica e alla commissione giuridica, per parere.

Limitazione del tempo di parola

Su proposta del presidente, il Parlamento decide di limitare il tempo di parola per tutte le relazioni iscritte all'ordine del giorno della presente tornata nel modo seguente:

— 15 minuti per il relatore e il portavoce dei singoli gruppi restando fermo che un solo oratore per gruppo potrà beneficiare di questo tempo di parola;

— 10 minuti per gli altri oratori;

— 5 minuti per gli oratori che intervengono sugli emendamenti.

Per le interrogazioni orali con discussione il tempo di parola è limitato come segue:

— 10 minuti per l'interrogante;

— 5 minuti per gli altri oratori.

Ordine dei lavori

Su proposta del presidente e dopo gli interventi degli onn. Jahn, Houdet, *presidente della commissione per l'agricoltura*, Walkhoff, Memmel, del sig. Gundelach, *membro della Commissione*, degli onn. Van der Hek, *presidente della commissione economica e monetaria*, Marras, a nome del gruppo comunista e appartenenti,

Fellermaier, Laban, Van der Hek, Jahn, Memmel, Houdet, del sig. Gundelach, dell'on. Houdet, del sig. Gundelach, dell'on. Dunwoody, per una mozione di procedura, e dell'on. Marras, il Parlamento decide di iscrivere secondo la procedura d'urgenza le seguenti relazioni all'ordine del giorno:

- relazione Jahn su una politica comune in materia di problemi ambientali,
- relazione Liogier sui concentrati di pomodoro,
- relazione Früh sul luppolo,
- relazione Hansen sui vini originari della Turchia,
- relazione Walkhoff sull'etichettatura dei prodotti alimentari,
- relazione Walkhoff sulla segnalazione di sicurezza sul luogo di lavoro.

Su proposta del presidente, il Parlamento decide di fissare come segue l'ordine del giorno della presente tornata:

Martedì 6 luglio 1976

alle 9.00 e alle 15.00:

- comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri del Parlamento europeo;
- relazione interlocutoria Guldberg sull'aeronautica europea;
- relazione Artzinger relativa alle imposte sui tabacchi lavorati;
- proposta di risoluzione Stewart su un passaporto uniforme;
- discussione comune delle relazioni Yeats, Hamilton e Martens sulla modifica del regolamento del Parlamento (alle 15.00);
- dichiarazione della Commissione sul progetto preliminare di bilancio per il 1977;
- interrogazione orale con discussione alla Commissione sul controllo della politica agricola comune.

La relazione Cointat sulle previsioni finanziarie per il 1976/1977/1978 è stata ritirata dall'ordine del giorno.

Mercoledì 7 luglio 1976

alle 10.00 e alle 15.00:

- tempo delle interrogazioni;
- interrogazioni orali con discussione al Consiglio e alla Commissione sull'armonizzazione fiscale nella CEE;
- votazione delle proposte di risoluzione contenute nelle relazioni Yeats, Hamilton e Martens sulle modifiche al regolamento del Parlamento alle 12.00;
- dichiarazione del Consiglio sul programma di lavoro della presidenza olandese;
- interrogazioni orali con discussione al Consiglio e alla Commissione sulla conferenza delle Nazioni Unite sul diritto marittimo;
- interrogazione orale con discussione al Consiglio sulla violazione dei diritti dell'uomo in Argentina;
- interrogazione orale con discussione al Consiglio sulla disoccupazione giovanile;
- interrogazione orale con discussione al Consiglio sul latte scremato in polvere;
- interrogazione orale con discussione alla Commissione sulle relazioni commerciali CEE—Stati Uniti;
- relazione Scott-Hopkins su una visita ufficiale del Parlamento nei paesi dell'ASEAN;
- relazione Klepsch sulle relazioni economiche CEE—Iran.

Giovedì 8 luglio 1976

alle 10.00, alle 15.00 ed eventualmente alla sera:

- relazione Meintz sulla situazione sociale nella Comunità nel 1975;
- interrogazione orale con discussione alla Commissione sulla conferenza tripartita del 24 giugno 1976;
- interrogazione orale con discussione alla Commissione sulle misure di controllo dell'Italia sul movimento valutario (questa interrogazione è stata iscritta a questo punto dell'ordine del giorno su richiesta della Commissione);

- dichiarazione della commissione per l'agricoltura sulla siccità;
- relazione Howell sulla trasformazione dei prodotti agricoli;
- relazione Walston sulla riforma dell'agricoltura;
- relazione Liogier sui concentrati di pomodoro;
- relazione Früh sul luppolo;
- relazione Hansen sui vini della Turchia;
- relazione Jahn su una politica comune in materia ambientale;
- relazione Fisher sulla qualità delle acque dolci di superficie;
- interrogazione orale con discussione alla Commissione sul Fondo europeo di sviluppo regionale.

Venerdì 9 luglio 1976

alle 9.30:

- eventualmente seguito dell'ordine del giorno di giovedì;
- interrogazione orale con discussione alla Commissione sugli ostacoli al traffico intracomunitario di viaggiatori;
- relazione Walkhoff sull'etichettatura delle derrate alimentari;
- relazione Walkhoff sulla segnalazione di sicurezza sul luogo di lavoro;
- relazione Flesch sul tabacco grezzo;

- relazione Broeks sulla fornitura di latte scremato in polvere (queste due ultime relazioni, presentate entro i termini regolamentari, sono state iscritte all'ordine del giorno su richiesta della commissione per lo sviluppo e la cooperazione);
- relazione W. Müller sulle emissioni sonore degli aeromobili subsonici.

Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta che avrà luogo domani martedì 6 luglio 1976 è così fissato:

alle 9.00 e alle 15.00:

- comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri del Parlamento;
- relazione interlocutoria Guldberg sull'aeronautica europea;
- relazione Artzinger relativa alle imposte sui tabacchi lavorati;
- proposta di risoluzione Stewart su un passaporto uniforme;
- discussione comune delle relazioni Yeats, Hamilton e Martens sulla modifica del regolamento del Parlamento;
- dichiarazione della Commissione sul progetto preliminare di bilancio per il 1977;
- interrogazione orale con discussione alla Commissione sul controllo della politica agricola comune.

La seduta termina alle 19.40.

H. R. NORD
Segretario generale

Cornelis BERKHOUWER
Vicepresidente

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 6 LUGLIO 1976

PRESIDENZA DELL'ON. CORNELIS BERKHOUWER

Vicepresidente

La seduta inizia alle 9.00.

Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della precedente seduta è approvato.

Mozione di procedura

Interviene l'on. Fellermaier, a nome del gruppo socialista, per una mozione di procedura.

Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto:

- a) dal Consiglio una richiesta di consultazione sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento recante quinta proroga del regime di sospensione temporanea parziale dei dazi della tariffa doganale comune applicabile ai vini originari e in provenienza dalla Turchia previsto dal regolamento (CEE) n. 2823/71 (doc. 219/76),

deferita alla commissione per l'agricoltura, per l'esame di merito, e alla commissione per le relazioni economiche esterne, per parere;

- b) dall'on. Aigner, a nome della commissione per i bilanci, una relazione sulla seconda lista di richieste di riporti di stanziamenti dall'esercizio 1975 all'esercizio 1976 (riporti non automatici) (doc. 159/76) — (doc. 218/76);

- c) dagli onn. Durieux, Hamilton, Cousté, Dondelinger, De Clercq, Fletcher, Ewing, Sir Geoffrey de Freitas, Ellis, Evans, Creed, Cointat, Nyborg, Flesch, Lord Bethell, Spicer, Kavanagh, Lenihan, Nolan, Boothroyd, Bangemann, Früh, Schwörer, Klepsch, Caretoni Romagnoli e Osborn delle interrogazioni orali per l'ora delle interrogazioni del 7 luglio 1976, conformemente all'articolo 47 bis del regolamento (doc. 201/76).

Modifica dell'ordine del giorno

Su proposta dell'on. Fellermaier, il Parlamento decide di sopprimere il punto dell'ordine del giorno della presente tornata relativo al seguito dato dalla Commissione ai pareri del Parlamento, non essendo la Commissione rappresentata in aula.

Comunicazione concernente un programma d'azione per l'aeronautica europea

L'on. Guldberg illustra la sua relazione interlocutoria, presentata a nome della commissione economica e monetaria, sulla comunicazione e sulle proposte della Commissione al Consiglio (doc. 319/75) concernente un programma d'azione per l'aeronautica europea (doc. 203/76).

Modifica dell'ordine del giorno (seguito)

Interviene il sig. Simonet, *vicepresidente della Commissione*, per spiegare i motivi dell'assenza del rappresentante della Commissione all'inizio della seduta.

Comunicazione concernente un programma d'azione per l'aeronautica europea (seguito)

Intervengono gli onn. Jahn, *relatore per parere della commissione politica*, Noè, *relatore per parere della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e i trasporti*, Lange, in sostituzione del relatore per parere della commissione per i bilanci, Albertsen, a nome del gruppo socialista, Walz, a nome del gruppo democratico cristiano, Bangemann, a nome del gruppo liberale e misto, Cousté, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, Normanon, a nome del gruppo conservatore europeo, Leonardi, a nome del gruppo comunista e apparentati, Lord Gladwyn, Osborn, Mitchell, Dalyell, Ellis, Premoli e il sig. Simonet, *vicepresidente della Commissione*.

Passando all'esame della proposta di risoluzione, il Parlamento approva dapprima il preambolo e il paragrafo 1.

Al paragrafo 2 l'on. Terrennoire, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, ha presentato l'emendamento n. 2 che egli svolge.

Intervengono il relatore e l'on. Normanton.

L'emendamento n. 2 è approvato.

Il Parlamento approva il paragrafo 2 così modificato e quindi il paragrafo 3.

Al paragrafo 4 l'on. Terrenoire, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, ha presentato un emendamento n. 1, che egli svolge.

Intervengono il relatore, gli onn. Giraud e Mitchell.

L'emendamento n. 1 è respinto.

Il Parlamento approva il paragrafo 4.

Dopo il paragrafo 4, l'on. Terrenoire, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, ha pre-

sentato un emendamento n. 3 mirante ad aggiungere un nuovo paragrafo 4 bis, che egli svolge.

Intervengono il relatore, gli onn. Cousté e Dalyell.

L'emendamento n. 3 è respinto.

Interviene l'on. Broeks per chiedere di votare separatamente i paragrafi 16 e 17.

Il Parlamento approva i paragrafi da 5 a 15.

Il Parlamento approva il paragrafo 16 e quindi il paragrafo 17.

Il Parlamento approva i paragrafi 18 e 19.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla comunicazione e sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti un programma d'azione per l'aeronautica europea

Il Parlamento europeo,

- viste la comunicazione e le proposte della Commissione ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio conformemente agli articoli 84, secondo comma, e 235 del trattato CEE (doc. 319/75),
- vista la relazione della commissione economica e monetaria e i pareri della commissione politica, della commissione per i bilanci e della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e i trasporti (doc. 203/76),

per quanto concerne la politica per l'industria aeronautica

1. sottolinea il notevole regresso della quota di mercato dell'industria aeronautica europea verificatosi negli ultimi anni;
2. afferma la necessità di incrementare, attuando rapidamente una politica industriale comune per l'industria aeronautica, la competitività internazionale dell'industria aeronautica europea onde assicurare l'occupazione nonché lo sviluppo della ricerca e della produzione in tale settore industriale;
3. fa di nuovo presente il proprio interesse per gli obiettivi della proposta della Commissione;
4. sottolinea la necessità che la collaborazione fra l'industria aeronautica europea e i produttori extracomunitari venga impostata su base paritaria, onde evitare che l'industria comunitaria finisca col trovarsi nell'incerta posizione di un subfornitore;

(1) GU n. C 265 del 19. 11. 1975, pag. 2.

5. condivide il parere secondo cui l'attuazione di una politica comune dell'industria aeronautica potrebbe rendere necessario il trasferimento di notevoli spese dal bilancio dei singoli Stati membri a quello comunitario;

6. si riserva tuttavia di assumere una posizione definitiva in merito all'entità e al tipo delle spese e sottolinea che in sede di elaborazione definitiva della suddetta politica, è necessario un accordo tra Consiglio e Parlamento europeo, in conformità della procedura di concertazione.

per quanto concerne la politica nel settore della navigazione aerea

7. approva l'obiettivo di creare uno spazio aereo europeo, gestito a livello comunitario;

8. ritiene tuttavia che la proposta della Commissione sia piuttosto vaga, e che non sia possibile formulare un parere sull'impostazione di tale politica allo stato attuale delle cose;

per quanto concerne l'abbinamento di una politica comune nel settore della navigazione aerea e di una politica comune per l'industria aeronautica

9. riconosce l'interconnessione tra la politica nel settore della navigazione aerea e la politica per l'industria aeronautica;

10. ritiene tuttavia che passerà molto tempo prima che si possa pervenire ad un accordo sull'elaborazione di una politica comune nel settore della navigazione aerea;

11. teme pertanto che l'abbinamento delle due politiche proposto dalla Commissione comporterà notevoli ritardi per quanto concerne l'attuazione di una politica comune per l'industria aeronautica;

12. raccomanda quindi che la Commissione concentri i propri sforzi

— da un lato, per ottenere dal Consiglio rapide decisioni di principio per quanto concerne gli aspetti di politica industriale, e

— dall'altro, per rendere più concrete le proprie idee e proposte concernenti una politica comune nel settore della navigazione aerea, e rimanda a tale proposito alla sua decisione del 16 marzo 1973 ⁽¹⁾;

per quanto concerne l'agenzia europea per gli acquisti aeronautici militari

13. fa rilevare lo stretto legame tra la produzione di aerei militari e quella di aerei civili;

14. ritiene che lo smercio di aerei militari costituisca un presupposto essenziale per il futuro dell'industria aeronautica europea;

15. ritiene pertanto che la proposta rientri nell'ambito della politica industriale e occupazionale della Comunità;

16. non misconosce tuttavia che la cooperazione in seno all'agenzia in questione potrà contribuire a far sentire la necessità di una ulteriore cooperazione nel settore della politica di difesa, quale elemento dell'Unione europea;

17. invita il Consiglio europeo a istituire l'agenzia proposta, e

— per quanto riguarda gli aspetti economici, occupazionali e della ricerca, ad assicurare uno stretto contatto fra l'agenzia e la Commissione,

— per quanto riguarda gli aspetti di difesa, ad assicurare uno stretto contatto fra l'agenzia e l'eurogruppo nel quadro della cooperazione nordatlantica in materia di difesa;

⁽¹⁾ GU n. C 19 del 12. 4. 1973.

18. prenderà più tardi in esame la questione del controllo parlamentare della suddetta agenzia;
19. approva la proposta di programma d'azione della Commissione e invita quest'ultima a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma del trattato CEE, le seguenti modifiche.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE ⁽¹⁾

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Decisione del Consiglio che istituisce una politica comune nel settore dell'aeronautica

Preambolo e considerando immutati

Articolo 1, lettera b) e c), immutato

Articolo 1 e 2 immutati

Articolo 3

1. L'azione della Comunità nel settore della navigazione aerea si prefigge:

- a) la creazione di uno spazio aereo europeo, *gestito a livello comunitario, attuando, per quanto riguarda il traffico intracomunitario, un regime di concorrenza regolamentata, allo scopo di offrire ai passeggeri servizi più aderenti alle loro necessità, a prezzi più convenienti, attraverso il rinnovamento e la diversificazione dei servizi e la razionalizzazione delle strutture delle reti, soprattutto nei trasporti interregionali*
- b) la stipulazione di accordi tra la Comunità e i paesi terzi con particolare riguardo ai diritti di traffico ai fini di ottimare le linee e i servizi internazionali.

Articolo 4

1. Le disposizioni necessarie per l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 1, vengono adottate, in conformità delle norme del trattato, dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione e *previa consultazione del Parlamento europeo.*

2. Le disposizioni richieste per il raggiungimento degli obiettivi elencati nell'articolo 3 sono adottate

Articolo 3

1. L'azione della Comunità nel settore della navigazione aerea si prefigge:

- a) la creazione di uno spazio aereo europeo;

b) *i m m u t a t o*

2. **La Commissione elabora proposte concrete ai fini di una politica comune nel settore dell'aeronautica; in tale contesto occorre tener presente l'opportunità di far rientrare la sicurezza della navigazione nella programmazione complessiva.**

Articolo 4

1. Le disposizioni necessarie per l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 1, vengono adottate, in conformità delle norme del trattato, dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione e **previa consultazione del Comitato economico e sociale e — in conformità della procedura di concertazione — in accordo con il Parlamento europeo.**

2. Le disposizioni richieste per il raggiungimento degli obiettivi elencati nell'articolo 3 sono adottate, in

⁽¹⁾ Per il testo completo vedi GU n. C 265 del 19. 11. 1975, pag. 2.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

dal Consiglio, che delibera *a maggioranza qualificata* su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo.

3. La Commissione, nell'elaborare queste proposte, consulta le pubbliche amministrazioni degli Stati membri, i produttori, le compagnie di navigazione aerea e i sindacati; essi sono qualificati per presentare alla Commissione tutti i suggerimenti od osservazioni riguardanti le azioni e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 3.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

conformità delle norme del trattato, dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo.

3. La Commissione presenta quanto prima uno scadenario ed un piano di finanziamento per le ulteriori misure.

4. immutato

Articolo 5 e 6 immutati

Autorizzazione a elaborare relazioni

Il presidente comunica di aver autorizzato, conformemente all'articolo 38 del regolamento e a nome dell'ufficio di presidenza la commissione per le relazioni economiche esterne a elaborare una relazione sui risultati dell'ultima riunione della commissione parlamentare mista CEE—Turchia. Ricorda che l'ufficio di presidenza ampliato desidera che tale relazione sia elaborata sulla base delle raccomandazioni approvate a Nizza il 28 aprile 1976 e di una nota da lui a suo tempo rivolta all'ufficio di presidenza ampliato sulla sua recente visita ufficiale in Turchia.

Competenti per parere: commissione politica, commissione per gli affari sociali, l'occupazione e l'educazione e commissione per l'agricoltura.

Direttiva relativa alle imposte sui tabacchi lavorati

L'on. Artzinger illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione economica e monetaria,

sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. 552/75) concernente una direttiva che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (accise) — (doc. 128/76)

PRESIDENZA DELL'ON. WALTER BEHRENDT

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Notenboom, a nome del gruppo democratico cristiano, Normanton, a nome del gruppo conservatore europeo, Yeats, Dunwoody, il sig. Simonet, *vicepresidente della Commissione*, e l'on. Artzinger, *relatore*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte diverse dalla imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (accise)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio conformemente agli articoli 99 e 100 del trattato CEE (Doc. 552/75)
- vista la relazione della commissione economica e monetaria (doc. 128/76)

⁽¹⁾ GU n. C 45 del 27. 2. 1976, pag. 4.

1. fa presente ancora una volta come l'armonizzazione fiscale abbia un'importanza decisiva per la realizzazione di un mercato interno comunitario;
2. approva che si proceda prudentemente a una graduale armonizzazione della struttura delle imposte sul consumo delle sigarette, tenuti presente i pericoli di gravi perturbazioni sui mercati e di variazioni dell'entità delle relative entrate fiscali degli Stati membri;
3. ricorda la sua concezione ⁽¹⁾ secondo cui l'obiettivo da raggiungere deve essere quello di un sistema fiscale neutrale sotto il profilo concorrenziale e tale da facilitare l'interpenetrazione dei mercati, lo sfruttamento ottimale delle fonti di entrate nonché il mantenimento della qualità e la diversificazione dei prodotti;
4. si compiace di conseguenza del fatto che, dopo vari ritardi, la Commissione abbia presentato la proposta di una 5^a direttiva volta all'armonizzazione della struttura delle imposte diverse dalle imposte sulla cifra d'affari che gravano sul consumo delle sigarette;
5. constata che questa proposta di direttiva, in virtù della quale si accede alla seconda tappa di armonizzazione, ritarda il raggiungimento della tappa finale di almeno 12 mesi, pur costituendo, tuttavia, un progresso verso l'armonizzazione;
6. insiste affinché la Commissione — considerati i ritardi già verificatisi e le difficoltà ancora da superare — si adoperi decisamente per il raggiungimento di una soluzione per la tappa conclusiva dell'armonizzazione;
7. insiste inoltre presso il Consiglio affinché esso approvi senza indugi la proposta di una seconda direttiva la quale stabilisca in quali gruppi di prodotti vadano ripartiti i tabacchi, poiché l'armonizzazione può rivelarsi efficace soltanto se essa si estende sia all'imponibile che alla struttura delle accise.

(1) Doc. 224/68, paragrafo 7.

La seduta é interrotta alle 12.55 e ripresa alle 15.05.

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGES SPÉNALE

Presidente

Modifica dell'ordine del giorno

Su proposta del presidente, il Parlamento decide di iscrivere la proposta di risoluzione dell'on. Stewart sull'introduzione di un passaporto uniforme (doc. 55/76) dopo la discussione comune delle relazioni Yeats, Hamilton e Martens sulle modifiche al regolamento del Parlamento (doc. 196/76, doc. 197/76, doc. 198/76).

Modifiche del regolamento del Parlamento (discussione)

Il Parlamento procede alla discussione comune delle tre relazioni concernenti talune modifiche al regolamento del Parlamento.

L'on. Yeats illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per il regolamento e le petizioni, sugli articoli del regolamento del Parlamento europeo concernenti la procedura di consultazione (articoli 22, (27 bis) e 42) — (doc. 196/76).

Interviene l'on. Hamilton, *presidente della commissione per il regolamento e le petizioni*.

L'on. Hamilton illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per il regolamento e le petizioni, sulla modifica del capitolo XI del regolamento del Parlamento europeo (doc. 197/76).

L'on. Martens illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per il regolamento e le petizioni, sulla modifica dei capitoli da I a X e dei capitoli XIII e XIV del regolamento del Parlamento europeo (doc. 198/76).

Intervengono gli onn. Memmel, a nome del gruppo democratico cristiano, Sir Derek Walker-Smith, a nome del gruppo conservatore europeo, che svolge anche gli emendamenti da lui presentati a nome del

gruppo, Guerlin, che svolge l'emendamento presentato dall'on. Lagorce, in sostituzione di quest'ultimo, Ewing, Hamilton, *presidente della commissione per il regolamento e le petizioni*, Lange, Memmel e il sig. Scarascia Mugnozza, *vicepresidente della Commissione*.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione comune.

Egli ricorda che la votazione sulle proposte di risoluzione contenute in queste relazioni avrà luogo mercoledì 7 luglio 1976 alle 12.00 e che tali proposte di risoluzione potranno essere solamente approvate, conformemente all'articolo 54 del regolamento, a maggioranza dei membri del Parlamento.

Iscrizione di un documento secondo la procedura d'urgenza

Il Presidente comunica che la commissione per i bilanci ha chiesto, conformemente all'articolo 14 del regolamento, che la relazione dell'on. Aigner sul secondo elenco di domande di riporti di stanziamenti dall'esercizio 1975 all'esercizio 1976 (stanziamenti non automatici) (doc. 159/76) — (doc. 218/76) sia iscritta all'ordine del giorno secondo la procedura di urgenza e votata senza discussione.

Il Parlamento decide l'urgenza di questo documento e la sua iscrizione senza discussione all'ordine del giorno della seduta di venerdì 9 luglio 1976.

Interviene l'on. Aigner per una mozione di procedura.

Introduzione di un passaporto uniforme

L'on. Stewart illustra la proposta di risoluzione, da lui presentata a nome della commissione politica, sull'introduzione di un passaporto uniforme (doc. 55/76).

PRESIDENZA DELL'ON. LUCIEN MARTENS

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Jahn, a nome del gruppo democratico cristiano, Nyborg, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, Sir Brandon Rhys Williams, Ewing, Brugger, a nome della commissione giuridica, che svolge altresì l'emendamento che, a nome di quest'ultima, egli ha presentato alla proposta di risoluzione.

Presentazione di una proposta di risoluzione

Il presidente comunica di aver ricevuto dagli onn. Aigner, Behrendt, Berkhouwer, Bersani, Blumenfeld, Boano, Lord Castle, Cousté, Lord Gladwyn, Lange, de la Malène, Normanton e Patijn una proposta di risoluzione con richiesta di discussione d'urgenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento, sulla lotta contro il terrorismo internazionale (doc. 222/76).

Egli comunica che consulterà il Parlamento sull'urgenza alle 18.45.

Introduzione di un passaporto uniforme (seguito)

Intervengono gli onn. Berkhouwer, a nome del gruppo liberale e misto, Dalyell, e il sig. Gundelach, *membro della Commissione*.

Passando alla votazione della proposta di risoluzione, il Parlamento approva il preambolo e il paragrafo 1.

Al paragrafo 2, l'on. Brugger, a nome della commissione giuridica, ha presentato l'emendamento n. 1.

Interviene l'on. Brugger.

L'emendamento n. 1 è approvato.

Il Parlamento approva il paragrafo 3.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sull'introduzione di un passaporto uniforme

Il Parlamento europeo,

— vista la decisione della conferenza al vertice di Parigi del 9 e 10 dicembre 1974 sulla costituzione di un gruppo di lavoro — il quale dovrà presentare le sue conclusioni entro il 31 dicembre 1976 — per studiare la possibilità di istituire un passaporto uniforme e un'unione dei passaporti;

— visto l'accordo del Consiglio europeo di Roma del dicembre 1975 sull'istituzione di un passaporto uniforme da distribuirsi a partire dal 1978;

1. chiede con insistenza al Consiglio di fare in modo che l'accordo su un passaporto uniforme sia applicato entro il 1978;
2. ribadisce ufficialmente la sua convinzione dell'opportunità di un'unione dei passaporti e chiede con insistenza al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee di adoperarsi, nelle forme e nei limiti delle rispettive competenze, affinché si pervenga quanto prima alla istituzione di tale unione;
3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

Dichiarazione della Commissione sul progetto preliminare di bilancio per il 1977 (seguita da discussione)

Il presidente comunica che nella riunione cui hanno partecipato il presidente Spénale e i presidenti dei gruppi politici si è convenuto di proporre al Parlamento che gli interventi successivi alla dichiarazione della Commissione siano limitati a un oratore per gruppo politico, al relatore generale sul bilancio e al presidente della commissione per i bilanci.

Il Parlamento fornisce il proprio accordo su questa proposta.

Il sig. Cheysson, *membro della Commissione*, fa una dichiarazione sul progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1977.

Decisione sull'urgenza di una proposta di risoluzione e iscrizione all'ordine del giorno

Il Parlamento decide l'urgenza della proposta di risoluzione sulla lotta contro il terrorismo internazionale (doc. 222/76) e la sua iscrizione all'ordine del giorno della seduta di mercoledì 7 luglio 1976 dopo l'interrogazione orale con discussione al Consiglio sul latte scremato in polvere.

Dichiarazione della Commissione sul progetto preliminare di bilancio per il 1977 (seguito)

Interviene nella discussione Lord Bruce, *relatore generale per il bilancio delle Comunità per il 1977*.

PRESIDENZA DELL'ON. MICHAEL YEATS

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Aigner, a nome del gruppo democratico cristiano, Bangemann, a nome del gruppo liberale e misto, Cointat, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, Shaw, a nome del gruppo conservatore europeo, Lange, *presidente della commissione per i bilanci*.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Interrogazione orale con discussione: Controllo della politica agricola comune

L'on. Shaw svolge l'interrogazione orale con discussione che egli ha presentato, a nome del gruppo conservatore europeo, alla Commissione sul controllo della politica agricola comune (doc. 193/76).

Il sig. Cheysson, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione.

Intervengono gli onn. Lange, Cheysson, Shaw, Bangemann, Lord Bruce, Delmotte e il sig. Cheysson.

Il presidente dichiara chiusa la discussione su questa interrogazione.

Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani mercoledì 7 luglio 1976 è stato così fissato:

alle 10 e alle 15.00:

- tempo delle interrogazioni;
- interrogazioni orali con discussione al Consiglio e alla Commissione sull'armonizzazione fiscale nella CEE;
- votazione sulle proposte di risoluzione contenute nelle relazioni Yeats, Hamilton e Martens concernenti le modifiche al regolamento del Parlamento (alle 12.00);
- dichiarazione del Consiglio sul programma di lavoro della presidenza olandese (alle 15.00);
- interrogazioni orali con discussione al Consiglio e alla Commissione sulla conferenza delle Nazioni Unite sul diritto marittimo;
- interrogazioni orali con discussione al Consiglio e alla Commissione sulla violazione dei diritti dell'uomo in Argentina;
- interrogazione orale con discussione al Consiglio sulla disoccupazione giovanile;
- interrogazione orale con discussione al Consiglio sul latte scremato in polvere;
- proposta di risoluzione sulla lotta contro il terrorismo internazionale;
- interrogazione orale con discussione alla Commissione sulle relazioni commerciali CEE—USA;
- relazione Scott-Hopkins su una visita ufficiale del Parlamento nei paesi dell'ASEAN;
- relazione Kleptsch sulle relazioni economiche CEE—Iran.

La seduta termina alle 20.35.

H. R. NORD
Segretario generale

Georges SPÉNALE
Presidente

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1976

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGES SPÉNALE
Presidente

La seduta inizia alle 10.05.

Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della precedente seduta è approvato.

Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

- relazione dell'on. Liogier, presentata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta di

risoluzione (doc. 175/76) presentata dall'on. Liogier, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, sulle misure da prendere per attenuare i danni causati dalla siccità (doc. 223/76);

- relazione dell'on. Liogier, presentata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. 214/76) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1930/75 recante disposizioni speciali applicabili agli scambi di concentrati di pomodori tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri (doc. 224/76);

- relazione dell'on. Hansen, presentata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. 219/76) concernente un regolamento recante quinta proroga del regime di sospensione temporanea dei

dazi della tariffa doganale comune applicabile ai vini originari e in provenienza dalla Turchia previsto dal regolamento (CEE) n. 2823/71 (doc. 225/76).

Il Parlamento decide, su proposta del presidente, di iscrivere questo punto all'ordine del giorno dopo il tempo delle interrogazioni.

Benvenuto

Il presidente, a nome del Parlamento, porge il benvenuto a una delegazione del Parlamento indiano guidata dall'ex ministro sig. Dinesh Singh, presente nella tribuna ufficiale. Detta delegazione restituisce la visita fatta dal Parlamento europeo in India.

Interviene l'on. Berkhouwer per una mozione di procedura.

Su proposta della commissione per l'agricoltura, il Parlamento decide altresì di esaminare secondo la procedura di votazione senza discussione la relazione Hansen sui vini della Turchia, iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani giovedì 8 luglio 1976.

Ordine del giorno

Il presidente comunica che il commissario Lardinois desidera effettuare un breve intervento di fronte al Parlamento sul programma della Commissione concernente il settore lattiero e le misure prese contro la siccità.

Tempo delle interrogazioni

Il Parlamento procede all'esame di una serie di interrogazioni rivolte rispettivamente alla conferenza dei ministri degli affari esteri, al Consiglio e alla Commissione (doc. 201/76).

Interrogazioni alla conferenza dei ministri degli affari esteri — Interrogazioni al Consiglio

N. 1 dell'on. Durieux: Relazione Tindemans

N. 2 dell'on. Hamilton: Funzione del Parlamento europeo

Il sig. Brinkhorst, *presidente in carica della conferenza dei ministri degli affari esteri e del Consiglio*, risponde alle due interrogazioni nonché alle domande complementari degli onn. Berkhouwer, in sostituzione dell'on. Durieux, Hamilton, Scott-Hopkins e Deschamps.

N. 3 dell'on. Cousté: Realizzazione della libertà di stabilimento

Il sig. Brinkhorst, *presidente in carica del Consiglio*, risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Cousté.

N. 4 dell'on. Dondelinger: Programma di azione sociale della Comunità

Il sig. Brinkhorst, *presidente in carica del Consiglio*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Dondelinger, Kellett-Bowman, Noè, Dunwoody, Sir Brandon Rhys-Williams, McDonald e Deschamps.

L'interrogazione n. 5 dell'on. De Clercq sull'apertura dei negoziati per l'adesione della Grecia alla Comunità europea è stata ritirata.

N. 6 dell'on. Fletcher: Processi verbali del Consiglio

Il sig. Brinkhorst, *presidente in carica del Consiglio*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Fletcher, Berkhouwer, Dykes, Bangemann, Sir Derek Walker-Smith e Patijn.

N. 7 dell'on. Ewing: Sessioni del Consiglio dei ministri

Il sig. Brinkhorst, *presidente in carica del Consiglio*, risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Ewing.

Interviene l'on. Dalyell.

Il sig. Brinkhorst risponde poi ad altre domande complementari degli onn. Berkhouwer e Ellis.

Interrogazioni alla Commissione**N. 8 di Sir Geoffrey de Freitas: Uffici all'estero della Comunità**

Il sig. Scarascia Mugnozza, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Sir Geoffrey de Freitas e dell'on. Bersani.

N. 9 dell'on. Ellis: Aiuti del Fondo europeo per lo sviluppo regionale

Il sig. Thomson, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Ellis e Bersani.

N. 10 dell'on. Evans: Versamenti effettuati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale

Il sig. Thomson, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Evans, Jahn, Sir Geoffrey de Freitas, Kellett-Bowman, Dunwoody e Giraud.

N. 11 dell'on. Creed: Studi sulle zone di confine tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord

Il sig. Thomson, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Creed, Dalyell e Bersani.

N. 12 dell'on. Cointat: Cauzione sulle importazioni italiane

Il sig. Gundelach, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Cointat, Früh e Mitterdorfer.

N. 13 dell'on. Nyborg: Sovvenzioni a ricerche nel settore della pesca

Il sig. Lardinois, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Nyborg e Prescott.

N. 14 dell'on. Flesch: Relazioni commerciali con l'India

Il sig. Thomson, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Bangemann, in sostituzione dell'interrogante, e Cointat.

N. 15 di Lord Bethell: Norme di protezione sanitaria per l'uso dell'amianto e la fabbricazione di materiali in amianto

Il sig. Hillery, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Lord Bethell e degli onn. Laban e Evans.

N. 16 dell'on. Spicer: Norme di sicurezza in caso di incendio

Il sig. Hillery, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Spicer, Normanton, Schwabe, Scott-Hopkins e Lord Bethell.

Il presidente dichiara chiuso il tempo delle interrogazioni.

Egli comunica che le interrogazioni che non hanno potuto essere esaminate otterranno risposta scritta, a meno che gli autori non desiderino ottenere una risposta orale nel prossimo tempo delle interrogazioni.

Dichiarazione della Commissione sul latte e sulla siccità

Il sig. Lardinois, *membro della Commissione*, fa una dichiarazione sul programma della Commissione relativo al settore lattiero nonché sulle misure che sono state o che saranno prese contro la siccità.

Intervengono per brevi interrogazioni gli onn. Cointat, Scott-Hopkins, Laban, Vetrone, Durand, De Koning, Gibbons e Howell.

Il sig. Lardinois risponde alle interrogazioni.

Modifica dell'ordine del giorno

Su proposta del presidente, il Parlamento decide di effettuare la discussione comune delle due interrogazioni orali concernenti l'armonizzazione fiscale nella CEE (doc. 187/76 e doc. 188/76) dopo la dichiarazione del Consiglio sul programma di lavoro della presidenza olandese.

Mozione di procedura

Interviene l'on. Fellermaier per una mozione di procedura.

Modifiche del regolamento del Parlamento europeo (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulle proposte di risoluzione contenute nelle relazioni Yeats (doc. 196/76), Hamilton (doc. 197/76) e Martens

(doc. 198/76) concernenti modifiche del regolamento del Parlamento europeo. Dette relazioni sono state esaminate nella seduta di martedì 6 luglio 1976.

Per quanto riguarda la proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Yeats, il Parlamento decide, su proposta del Presidente, di votare per alzata di mano.

Il Parlamento approva dapprima l'articolo 22 modificato con 128 voti favorevoli.

All'articolo 27 bis (nuovo) Sir Derek Walker-Smith, a nome del gruppo conservatore europeo, ha presentato l'emendamento n. 1.

Interviene il relatore.

L'emendamento n. 1 è approvato con 127 voti favorevoli e 1 voto contrario.

Il Parlamento approva l'articolo 27 bis così modificato.

Il Parlamento approva l'articolo 42 modificato con 129 voti favorevoli.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione, contenuta nella relazione Yeats, con 130 voti favorevoli:

RISOLUZIONE

sugli articoli del regolamento del Parlamento europeo concernenti la procedura di consultazione (articoli 22, (27 bis) e 42)

Il Parlamento europeo,

— vista la relazione della commissione per il regolamento e per le petizioni (doc. 196/76),

1. decide di modificare il proprio regolamento come indicato qui di seguito;
2. incarica il suo presidente di far pubblicare la presente risoluzione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e di trasmetterla per informazione alla Commissione e al Consiglio delle Comunità europee e incarica il suo segretario generale di provvedere alla riedizione del regolamento così modificato, con particolare riguardo a una perfetta concordanza del testo nelle sei lingue ufficiali;
3. decide che il regolamento così modificato entri in vigore all'inizio della tornata successiva a quella nel corso della quale esso sarà stato approvato.

Articolo 22

(Domande di parere)

1. Le domande di parere o le consultazioni della Commissione o del Consiglio sono stampate, distribuite e deferite alle commissioni competenti, e ne viene pubblicato un elenco nel bollettino del Parlamento.
2. La decisione o risoluzione approvata dal Parlamento a seguito di una domanda di parere o di una consultazione viene immediatamente trasmessa al presidente dell'istituzione richiedente. Qualora la domanda emani dal presidente del Consiglio, la decisione o risoluzione è inoltre trasmessa alla Commissione.

Articolo 27 bis

(Procedura senza relazione)

1. L'elenco delle domande di parere o di consultazione della Commissione o del Consiglio viene trasmesso settimanalmente ai membri delle commissioni competenti. Detto elenco indica la data in cui sono state ricevute le domande.

2. In ogni riunione di commissione il presidente sottopone alla commissione le domande che a suo avviso dovrebbero essere approvate senza relazione.
3. Ai membri delle commissioni competenti verrà trasmessa dal presidente della commissione competente per il merito una sintesi del documento che è stato oggetto della proposta di cui al paragrafo 2.
4. Il presidente sottopone la proposta all'approvazione della Commissione e, a meno che un membro non vi si opponga, egli comunica al presidente del Parlamento europeo che la proposta è stata approvata.
5. I titoli su cui vertono le domande di parere o di consultazione del Consiglio o della Commissione che rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 4 sono iscritti all'ordine del giorno della prima seduta della tornata successiva al ricevimento delle comunicazioni di tutte le commissioni competenti.
6. Nell'ultima seduta della stessa tornata il presidente del Parlamento dichiara approvate le proposte oggetto di tali comunicazioni, a meno che, prima dell'apertura di questa seduta:
 - a) un membro non abbia chiesto di intervenire sulle proposte;
 - b) non siano stati presentati emendamenti al loro testo.
7. In tali casi le proposte vengono rinviate alle commissioni competenti.
8. Il titolo di ogni proposta approvata dal Parlamento secondo i criteri enunciati al paragrafo 6 è iscritto al processo verbale.

Articolo 42

1. Le commissioni possono designare, per ogni questione, un relatore incaricato di preparare la relazione della commissione e di svolgerla davanti al Parlamento.

La relazione definitiva di una commissione comporta una proposta di risoluzione e una motivazione.

2. Il risultato della votazione sull'insieme della relazione è menzionato in quest'ultima quando il parere della commissione non è unanime; la relazione deve altresì dar atto all'opinione della minoranza.

Prima di passare alla votazione delle proposte di risoluzione contenute nelle relazioni Hamilton e Martens, l'on. Hamilton interviene per chiedere di rinviare, eccezion fatta per gli emendamenti all'articolo 35 della relazione Martens, tutti gli altri emendamenti riguardanti le proposte di modificazione contenute nelle due relazioni alla commissione per il regola-

mento e le petizioni, dovendosi considerare in tal caso ritirate le parti contestate dalle relazioni.

Questo rinvio, essendo stato chiesto dalla commissione competente nel merito, è di diritto.

Intervengono l'on. Memmel, a nome del gruppo democratico cristiano, e Broeksz.

Il Parlamento decide, su proposta del presidente, di effettuare la votazione di queste due proposte di risoluzione per alzata di mano.

Il Parlamento procede all'esame della proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Hamilton.

Il Parlamento approva l'articolo 45 modificato con 130 voti favorevoli.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione con 130 voti favorevoli.

RISOLUZIONE

sulla modifica del capitolo XI del regolamento del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo,

— visto il suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per il regolamento e le petizioni (doc. 197/76),

1. decide di modificare come segue l'articolo 46 del suo regolamento;
2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione per informazione al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee nonché alla conferenza dei ministri degli affari esteri.

CAPITOLO XI

INTERROGAZIONI

Articolo 45

1. Qualsiasi membro può rivolgere alla Commissione o al Consiglio delle Comunità o alla conferenza dei ministri degli affari esteri delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Le interrogazioni, che debbono essere redatte in modo succinto e vertere su punti precisi, sono presentate per iscritto al presidente che le comunica all'istituzione interessata.

2. Le interrogazioni alle quali è stata data risposta sono pubblicate, insieme con la risposta, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. Le interrogazioni alle quali non sia stata data risposta nel termine di un mese dalla Commissione e nel termine di due mesi dal Consiglio o dalla conferenza dei ministri degli affari esteri sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il Parlamento passa infine all'esame della proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Martens.

Il Parlamento approva l'articolo 6 modificato con 131 voti favorevoli.

Il Parlamento approva l'articolo 7 modificato con 130 voti favorevoli.

Il Parlamento approva l'articolo 13 modificato con 128 voti favorevoli e 1 voto contrario.

Sull'articolo 18 modificato intervengono gli onn. Alfred Bertrand, Broeksz, Hamilton, Memmel e Lange.

Interviene Lord Bruce per una mozione di procedura.

Il Parlamento respinge l'articolo 18 modificato.

Il Parlamento approva l'articolo 32 modificato con 130 voti favorevoli.

In merito all'articolo 35 il Parlamento decide di pronunciarsi sul vecchio testo del regolamento con 128 voti favorevoli e 3 astensioni.

Per questo articolo non sussiste quindi più che l'emendamento n. 27 dell'on. Lagorce, gli altri, vale a dire gli emendamenti nn. 11, 6, 21, 29 e 22, venendo a decadere.

Interviene Sir Derek Walker-Smith per chiedere che l'emendamento n. 6 che egli ha presentato a nome del gruppo conservatore europeo sia rinviato alla commissione per il regolamento e le petizioni.

Il Parlamento fornisce il proprio consenso a questa richiesta.

Intervengono gli onn. Lagorce e Memmel, quest'ultimo a nome del gruppo democratico cristiano.

Il Parlamento approva l'emendamento n. 27 con 131 voti favorevoli.

Interviene l'on. Martens.

Il Parlamento approva l'articolo 35 così modificato con 128 voti favorevoli.

Il Parlamento approva l'articolo 41 modificato con 128 voti favorevoli.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione con 127 voti favorevoli:

RISOLUZIONE

sulla modifica dei capitoli da I a X e dei capitoli XIII e XIV del regolamento del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 54 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per il regolamento e per le petizioni (doc. 198/76),

1. decide di modificare il proprio regolamento come indicato qui di seguito;
2. incarica il suo presidente di far pubblicare la presente risoluzione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e di trasmetterla per informazione alla Commissione e al Consiglio delle Comunità europee e incarica il suo segretario generale di provvedere alla riedizione del regolamento così modificato, con particolare riguardo a una perfetta concordanza del testo nelle sei lingue ufficiali;
3. decide che il regolamento così modificato entri in vigore all'inizio della tornata successiva a quella nel corso della quale esso sarà stato approvato.

CAPITOLO I

SESSIONE DEL PARLAMENTO

Articoli 1 e 2 immutati

CAPITOLO II

VERIFICA DEI POTERI

Articolo 3 e 4 immutati

CAPITOLO III

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO

Articolo 5 immutato

Articolo 6

1. Nella seduta che ha luogo il secondo martedì di marzo di ogni anno il più anziano dei membri presenti assume, in qualità di decano d'età, le funzioni di presidente fino alla proclamazione dell'elezione del presidente.
2. Nessuna discussione, il cui oggetto sia estraneo all'elezione del presidente o alla verifica dei poteri può aver luogo sotto la presidenza del decano d'età.

Articolo 7

1. Il presidente e i vicepresidenti sono eletti a scrutinio segreto; il Parlamento può tuttavia, per ciascuna elezione, decidere diversamente, qualora il numero dei candidati non superi il numero dei seggi da assegnare.

Lo spoglio delle schede per ogni scrutinio segreto è effettuato da quattro scrutatori estratti a sorte; i candidati non possono essere scrutatori.

2. Si procede innanzitutto all'elezione del presidente. Le candidature, prima di ogni scrutinio, debbono essere presentate al decano d'età, il quale ne informa il Parlamento. Se, dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, possono essere candidati al quarto scrutinio soltanto i due membri che, al precedente scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; e, in caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano.

3. Non appena il presidente è stato eletto, il decano d'età gli cede il seggio presidenziale.

4. Successivamente, si procede all'elezione, con un'unica scheda, dei vicepresidenti. Sono eletti al primo scrutinio tutti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se il numero dei candidati risultati eletti è inferiore al numero dei seggi da assegnare, si procede a un secondo scrutinio, con le stessa modalità, per i candidati non ancora eletti. Qualora un terzo scrutinio si renda necessario, l'elezione ha luogo a maggioranza relativa per i seggi che rimangono da attribuire; in caso di parità di voti, sono proclamati eletti i candidati più anziani.

5. L'ordine di precedenza dei vicepresidenti è determinato dall'ordine secondo il quale essi sono stati eletti e, in caso di parità di voti, dall'età.

Qualora l'elezione non sia fatta a scrutinio segreto, l'ordine di precedenza corrisponde all'ordine in cui il presidente di seduta comunica le candidature.

6. Qualora il presidente o un vicepresidente debba essere sostituito, si procede all'elezione del successore, conformemente alle disposizioni che precedono.

Il nuovo vicepresidente prende, nell'ordine di precedenza, il posto del vicepresidente uscente.

7. Quando la vacanza si verifica durante un'interruzione della sessione, in attesa dell'elezione contemplata al paragrafo precedente, il gruppo cui appartiene il membro il cui seggio è divenuto vacante procede alla designazione di un candidato, destinato a diventare membro ad interim dell'ufficio di presidenza.

Questa candidatura è sottoposta alla ratifica dell'ufficio di presidenza ampliato.

Il membro ad interim dell'ufficio di presidenza ha gli stessi diritti di un vicepresidente.

Se il seggio divenuto vacante è quello del presidente, il primo vicepresidente esercita le funzioni di presidente.

CAPITOLO IV

PRESIDENZA

Articoli da 8 a 11 immutati

CAPITOLO V

ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE

Articolo 12 immutato

Articolo 13

Salvo il caso di urgenza previsto dall'articolo 14, può essere posta in discussione solo una relazione che sia stata presentata al più tardi 12 giorni prima dell'inizio della tornata e distribuita dal almeno 24 ore.

Articolo 14 immutato

CAPITOLO VI

USO DELLE LINGUE

Articolo 15 immutato

CAPITOLO VII

PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Articoli da 16 a 19 immutati

CAPITOLO VIII

ORDINE DELLE SEDUTE

Articoli da 20 a 31 immutati

Articolo 32

1. La facoltà di parlare è concessa con precedenza al membro che ne fa domanda per una mozione di procedura avente lo scopo di:

- a) fare un richiamo al regolamento;
- b) chiedere il rinvio in commissione;

- c) chiedere la chiusura della discussione;
 - d) domandare l'aggiornamento della discussione;
 - e) porre una questione pregiudiziale.
2. Queste domande hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la discussione.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 31 bis, paragrafo 2, possono essere intesi soltanto l'autore della mozione, un oratore in favore e uno contro, il presidente o il relatore delle commissioni interessate.

CAPITOLO IX

VOTAZIONI

Articoli 33 e 34 immutati

Articolo 35

1. Il Parlamento vota normalmente per alzata di mano.
2. Se il risultato della votazione per alzata di mano è dubbio, il Parlamento è consultato per alzata e seduta.
3. Se il risultato di questa seconda prova è dubbio, ovvero quando almeno dieci rappresentanti lo domandano la votazione ha luogo per appello nominale.
4. Si procede all'appello nominale per ordine alfabetico, cominciando con il nome del rappresentante designato dalla sorte. Il presidente è chiamato a votare per ultimo.
Il voto ha luogo ad alta voce e si esprime con «sì», «no» o «astensione». Per l'approvazione o la reiezione entrano nel calcolo dei voti espressi soltanto i voti «a favore» e «contro». Il computo dei voti è constatato dal presidente che proclama il risultato della votazione.
Il risultato della votazione è iscritto nel processo verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico dei rappresentanti.
5. Fatta salva l'applicazione degli articoli 2, paragrafo 2, 7, paragrafi 2 e 4, 21, paragrafo 4, 24, paragrafi 2 e 3, 41, paragrafo 5, e 54, le proposte messe in votazione sono approvate solo se hanno ottenuto la maggioranza dei voti espressi.
In caso di parità di voti la proposta è respinta.
6. Per le nomine, fatta salva l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 37, paragrafo 2, e dell'articolo 41, paragrafo 5, secondo capoverso, il voto ha luogo a scrutinio segreto. Entrano nel calcolo dei voti espressi solo le schede recanti i nomi delle persone la cui candidatura è stata presentata.

CAPITOLO X

GRUPPI E COMMISSIONI

Articoli da 36 a 40 immutati

Articolo 41

1. In linea di massima sono applicabili alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli articoli 7, paragrafi 2, 29, 30, 31, 32 e 35, paragrafi 4, 5 e 6.
2. Una commissione può validamente votare se il quarto dei membri che la compongono è effettivamente presente. Quando, tuttavia, un sesto dei suoi componenti lo richieda prima dell'apertura della votazione, questa è valida soltanto se il numero dei votanti raggiunge la maggioranza assoluta dei membri della commissione.
3. Il voto in sede di commissione viene espresso per alzata di mano, a meno che un rappresentante non richieda una votazione per appello nominale.
4. Il presidente della commissione prende parte ai dibattiti ed alle votazioni, ma senza voto preponderante.
5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, l'elezione dell'ufficio di presidenza ha luogo a scrutinio segreto, senza discussione. L'elezione richiede la maggioranza assoluta dei suffragi espressi; essa è tuttavia valida a maggioranza relativa fin dal secondo turno di scrutinio, se effettuato.
Qualora il numero dei candidati corrisponda al numero dei seggi da assegnare, il candidato o i candidati possono essere proclamati eletti senza che sia necessario procedere allo scrutinio previsto al capoverso precedente.
6. La procedura seguita per le commissioni si applica alle sottocommissioni.
7. Il processo verbale di ogni riunione di commissione è distribuito a tutti i membri della commissione e sottoposto all'approvazione di questa in occasione della sua riunione immediatamente successiva.
8. Viene inoltre redatto un resoconto sommario delle discussioni, il quale, salvo decisione contraria della commissione, non è distribuito, ma rimane a disposizione di tutti i rappresentanti.
9. Salvo decisione contraria della commissione, sono rese pubbliche soltanto le relazioni approvate e i comunicati redatti sotto la responsabilità del presidente.

R e s t o i m m u t a t o**Dichiarazione del presidente sullo sciopero degli agenti locali del Parlamento europeo**

Il presidente fa una dichiarazione sullo sciopero degli agenti locali del Parlamento europeo in atto oggi.

Interviene l'on. Memmel.

La seduta è interrotta alle 13.05 e ripresa 15.10.

Dichiarazione del Consiglio sul programma di lavoro della presidenza olandese

Il sig. Van der Stoel, *presidente in carica del Consiglio*, fa una dichiarazione sul programma di lavoro della presidenza olandese nel corso del prossimo semestre.

Intervengono gli onn. Fellermaier, a nome del gruppo socialista, Alfred Bertrand, a nome del gruppo demo-

cratico cristiano, Berkhouwer, Sir Peter Kirk, a nome del gruppo conservatore europeo, Leonardi, a nome del gruppo comunista e apparentati, Louquerel, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, Blumenfeld e Dalyell.

Il sig. Van der Stoel risponde alla varie domande postegli.

Intervengono gli onn. Fellermaier e Berkhouwer per una mozione di procedura.

Interrogazione orale con discussione: Armonizzazione fiscale nella CEE

L'ordine del giorno reca la discussione comune delle due interrogazioni orali concernenti l'armonizzazione fiscale nella CEE.

L'on. Berkhouwer svolge l'interrogazione orale con discussione presentata dagli onn. Durieux, Hougardy e Caillavet, a nome del gruppo liberale e misto, al Consiglio sull'armonizzazione fiscale nella CEE (doc. 187/76), nonché l'interrogazione orale con discussione presentata dagli stessi autori a nome dello stesso gruppo, alla Commissione sul medesimo argomento (doc. 188/76).

PRESIDENZA DI SIR GEOFFREY DE FREITAS

Vicepresidente

Il sig. Brinkhorst, *presidente in carica del Consiglio*, risponde all'interrogazione rivolta al Consiglio e il

sig. Scarascia Mugnozza, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione rivolta alla Commissione.

Intervengono gli onn. Notenboom, a nome del gruppo democratico cristiano, Nyborg, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, Dykes, a nome del gruppo conservatore europeo, Lange e i sigg. Brinkhorst e Scarascia Mugnozza.

Il presidente comunica di aver ricevuto dall'on. Durieux, a nome del gruppo liberale e misto, una proposta di risoluzione con richiesta di votazione immediata, conformemente all'articolo 47 paragrafo 4 del regolamento, al termine della discussione sull'interrogazione orale (doc. 188/76) (doc. 220/76).

Interviene l'on. Scott-Hopkins per una mozione di procedura.

Interviene l'on. Lange che chiede la soppressione del paragrafo 4 di questa proposta di risoluzione.

L'on. Berkhouwer ritira il paragrafo 4.

Il Parlamento decide di passare alla votazione immediata della proposta di risoluzione così modificata.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sull'approvazione da parte del Consiglio della proposta della Commissione delle Comunità europee concernente una sesta direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: Base imponibile uniforme

Il Parlamento europeo,

- richiamandosi alle decisioni del 20 aprile 1970 sulla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità;
- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio dell'ottobre 1973 ⁽¹⁾, modificata dalla Commissione il 12 agosto 1974 ⁽²⁾ in base al parere approvato dal Parlamento il 14 marzo 1974 ⁽³⁾,
- ricordando la risoluzione del Consiglio del 22 marzo 1972 sull'Unione economica e monetaria,

1. si rammarica che, nonostante le risoluzioni da esso approvate, e in particolare quella del 20 giugno 1974 ⁽⁴⁾, e la lettera del presidente del Parlamento del 7 luglio 1975 con la quale si invitava il Consiglio ad agire ai sensi dell'articolo 175 del trattato CEE, la proposta di sesta direttiva non sia ancora stata approvata;

⁽¹⁾ GU n. C 80 del 5. 10. 1973, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 121 dell'11. 10. 1974, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. C 40 dell'8. 4. 1974, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. C 157 del 14. 7. 1975.

2. sottolinea ancora una volta l'importanza di tale approvazione ai fini dell'effettiva applicazione al 1° gennaio 1978 del regime delle risorse proprie;
3. chiede con insistenza al Consiglio di pervenire a una decisione immediata che permetta alla direttiva di entrare in vigore non oltre il 1° gennaio 1977, essendo necessario far seguire all'approvazione un certo lasso di tempo per permettere agli Stati membri di adeguarvi la propria legislazione;
4. pone altresì in rilievo la necessità che vengano presto approvate dal Consiglio numerose proposte di direttiva, alcune delle quali in attesa di approvazione già da diversi anni, volte a porre i presupposti fiscali per la creazione dell'Unione economica e monetaria;
5. invita il Consiglio a tenere nuove sessioni ad hoc dedicate ai problemi fiscali, manifestando in tal modo la propria volontà politica di considerare l'armonizzazione fiscale come un aspetto dell'attività comunitaria che deve progredire alla stessa stregua degli altri;
6. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Intervengono gli onn. Scott-Hopkins, Aigner, Dykes, Ewing, tutti per una mozione di procedura.

Interrogazioni orali con discussione: Risultati provvisori della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto marittimo

L'ordine del giorno reca la discussione comune delle due interrogazioni orali concernenti la conferenza delle Nazioni Unite sul diritto marittimo.

L'on. Kofoed svolge l'interrogazione orale con discussione presentata, a nome del gruppo liberale e misto, al Consiglio delle Comunità europee sui risultati provvisori della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto marittimo (doc. 191/76), nonché l'interrogazione orale con discussione, presentata, a nome dello stesso gruppo, alla Commissione delle Comunità europee sul medesimo argomento (doc. 192/76).

Interviene l'on. Ewing per una mozione di procedura.

Il sig. Brinkhorst, *presidente in carica del Consiglio*, risponde all'interrogazione rivolta al Consiglio e Sir Christopher Soames, *vicepresidente della Commissione*, all'interrogazione rivolta alla Commissione.

Intervengono gli onn. Prescott, a nome del gruppo socialista, Blumenfeld, a nome del gruppo democratico cristiano, Nyborg, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, Flechter a nome del gruppo conservatore europeo, Schmidt, Ewing, Jahn, il sig. Brinkhorst, Sir Christopher Soames e l'on. Kofoed.

Il presidente dichiara chiusa la discussione comune.

Presentazione di due proposte di risoluzione

Il presidente comunica di aver ricevuto:

— dagli onn. Alfred Bertrand, a nome del gruppo democratico cristiano, e Sir Peter Kirk, a nome del gruppo conservatore europeo, una proposta di risoluzione, con richiesta di discussione d'urgenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento, sulla conferenza al vertice di Portorico (doc. 227/76);

— dagli onn. Alfred Bertrand, a nome del gruppo democratico cristiano, e Lord Bethell, a nome del gruppo conservatore europeo, una proposta di risoluzione con richiesta di discussione d'urgenza conformemente all'articolo 14 del regolamento sui maltrattamenti inflitti a Vladimir Bukovsky (doc. 228/76).

Egli comunica che consulterà il Parlamento più tardi, in serata, sull'urgenza di queste due proposte.

Interrogazione orale con discussione: Violazioni dei diritti dell'uomo in Argentina

L'on. Berkhouwer svolge l'interrogazione orale con discussione presentata, insieme agli onn. Broeksz, Corona, Glinne, Knud Nielsen, Radoux, Stewart e Schuijt, al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee sulle violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà democratiche in Argentina (doc. 190/76).

Il sig. Brinkhorst, *presidente in carica del Consiglio*, e Sir Christopher Somaes, *vicepresidente della Commissione*, rispondono all'interrogazione.

Intervengono gli onn. Knud Nielsen, a nome del gruppo socialista, e Lückner a nome del gruppo democratico cristiano.

Il presidente dichiara chiusa la discussione su questa interrogazione.

Modifica dell'ordine del giorno

L'on. Scott-Hopkins chiede che gli ultimi tre punti dell'ordine del giorno della presente seduta, cioè l'interrogazione orale sui rapporti CEE—Stati Uniti (doc. 149/76), la relazione Scott-Hopkins sulla missione del Parlamento nei paesi dell'ASEAN (doc. 181/76) e la relazione Klepsch sulle relazioni economiche CEE—Iran (doc. 119/76) vengano rinviati all'inizio della seduta di domani.

Intervengono gli onn. Glinne, Scott-Hopkins e Glinne.

Il Parlamento approva la richiesta dell'on. Scott-Hopkins e decide di iscrivere questi tre punti all'inizio dell'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 8 luglio 1976.

Interrogazione orale con discussione: Disoccupazione giovanile

L'on. Yeats svolge l'interrogazione orale con discussione presentata dall'on. Terrenoire, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, al Consiglio sulla disoccupazione giovanile (doc. 185/76).

Il sig. Brinkhorst, *presidente in carica del Consiglio*, risponde all'interrogazione.

Intervengono gli onn. Adams, a nome del gruppo socialista, Van der Gun, a nome del gruppo democratico cristiano, Kellett-Bowman, a nome del gruppo conservatore europeo, Goutmann, a nome del gruppo comunista e apparentati, Evans, Cifarelli, Yeats e il sig. Brinkhorst.

Il presidente dichiara conclusa la discussione su questa interrogazione.

Proposte di risoluzione

Il Parlamento decide l'urgenza di due proposte di risoluzione (doc. 227/76 e doc. 228/76), di cui era stata annunciata precedentemente la presentazione, nonché la loro iscrizione all'ultimo punto dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 9 luglio 1976.

Interviene l'on. Glinne.

Il presidente comunica di aver ricevuto dagli onn. Berkhouwer, Albers, Boano, Corona, Glinne, Knud Nielsen, Patijn, Schmidt, Schuijt, Seefeld e Stewart, una proposta di risoluzione con richiesta di discussione d'urgenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento, sul rispetto delle libertà democratiche e dei diritti dell'uomo in Argentina (doc. 229/76).

Egli comunica che consulterà il Parlamento sull'urgenza di tale proposta di risoluzione durante la seduta di domani mattina.

Modifica dell'ordine del giorno

L'on. Van der Gun, *presidente della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e l'educazione*, chiede di rinviare alla tornata di settembre la relazione Meintz sulla situazione sociale nelle Comunità nel 1975 (doc. 164/76).

Interviene l'on. Kellett-Bowman.

Il Parlamento decide il rinvio.

Interrogazione orale con discussione: Latte scremato in polvere

Lord Walston svolge l'interrogazione orale con discussione da lui rivolta unitamente agli onn. Hansen, Espersen, Lord Bruce, Broeksz e Frehsee al Consiglio sul latte scremato in polvere (doc. 186/76).

Il sig. Brinkhorst, *presidente in carica del Consiglio*, risponde all'interrogazione.

Intervengono gli onn. De Koning, a nome del gruppo democratico cristiano, Gibbons, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, e Lord Walston.

Il presidente dichiara chiusa la discussione su questa interrogazione.

Lotta contro il terrorismo internazionale

L'ordine del giorno reca l'esame della proposta di risoluzione presentata dagli onn. Aigner, Behrendt, Berkhouwer, Bersani, Blumenfeld, Boano, Lord Castle, Cousté, Lord Gladwyn, Lange, de la Malène, Normanton e Patijn sulla lotta contro il terrorismo internazionale (doc. 222/76).

Interviene l'on. Aigner.

L'on. Laban chiede che i 4 paragrafi della proposta di risoluzione siano votati separatamente.

Il Parlamento approva il preambolo e in seguito i paragrafi 1, 2, 3 e 4.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla lotta contro il terrorismo internazionale

Il Parlamento europeo,

- con riferimento alla sua risoluzione del 10 luglio 1975 (doc. 188/75),
 - profondamente convinto che il terrorismo internazionale può essere combattuto soltanto con grande decisione,
1. si compiace della coraggiosa liberazione degli ostaggi di Entebbe;
 2. chiede alla conferenza dei ministri degli esteri, al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee di coordinare con tempestività ed energia, nell'ambito della cooperazione politica europea e delle attività comunitarie, le misure volte a far fronte al terrorismo internazionale e a potenziare gli sforzi per la conclusione dei relativi accordi di mutua assistenza con i paesi terzi;
 3. chiede agli organi della cooperazione politica europea e della Comunità europea di concordare a tal fine il loro operato, specialmente in seno all'assemblea generale delle Nazioni Unite, nel Consiglio di sicurezza dell'ONU e nelle organizzazioni sussidiarie dell'ONU;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla conferenza dei ministri degli esteri, al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

Ordine del giorno della prossima seduta

Il Presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani giovedì 8 luglio 1976 è così fissato:

alle 10.00, alle 15.00 ed eventualmente alla sera:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> — interrogazione orale con discussione sulle relazioni commerciali CEE—USA; — relazione Scott-Hopkins su una visita del Parlamento nei paesi dell'ASEAN; — relazione Klepsch sulle relazioni economiche CEE—Iran; — interrogazione orale con discussione alla Commissione sulla conferenza tripartita del 24 giugno 1976; — interrogazione orale con discussione alla Commissione sul controllo italiano dei movimenti di valute; | <ul style="list-style-type: none"> — relazione Liogier sulla siccità; — relazione Howell sulla trasformazione dei prodotti agricoli; — relazione Walston sulla riforma dell'agricoltura; — relazione Liogier sui concentrati di pomodoro; — relazione Früh sul luppolo; — relazione Hansen sui vini originari della Turchia (senza discussione); — relazione Jahn su una politica comune in materia ambientale; — relazione Fisher sulla qualità delle acque dolci di superficie; — interrogazione orale con discussione alla Commissione sul Fondo europeo di sviluppo regionale. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

La seduta termina alle 20.45.

H. R. NORD
Segretario generale

Gérard BORDU
Vicepresidente

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1976

PRESIDENZA DELL'ON. GÉRARD BORDU

Vicepresidente

La seduta inizia alle 10.05.

Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della precedente seduta è approvato.

Mozione di procedura

Intervengono per una mozione di procedura gli onn. Kellett-Bowman, Lord Gladwyn, Sir Christopher Soames, *vicepresidente della Commissione*, l'on. Kellett-Bowman.

Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto dall'on. Früh, a nome della commissione per l'agricoltura, una relazione sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. 182/76) concernente un regolamento che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1975 (doc. 221/76).

Egli comunica inoltre di aver ricevuto dagli onn. De Clercq, Terrenoire, Houdet, Berkhouwer, Baas, Durieux Giraud, Cointat, Della Briotta, Premoli, Cousté, Liogier, Concas, Clerfayt, Rivierez, Yeats, Brégègère, Marras, Meintz, Bangemann, Pintat Bourdellès, Krall, Durand, Achenbach, Delmotte, Leonard, Laudrin, Bouquerel, Rosati, Klepsch, Vandewiele, Lückner, de Koning e Lord Betheel una proposta di risoluzione, conformemente all'articolo 25 del regolamento, sulla richiesta di adesione presentata dalla Grecia (doc. 226/76).

Questo documento è deferito alla commissione politica.

Presentazione di due petizioni

Il presidente comunica di aver ricevuto

— dalla signorina Oonagh Hartnett e 15 altri firmatari una petizione sul finanziamento pubblico di un programma di sussidi per chi assolve doveri domestici;

— dal signor Walter Braun e 9 altri firmatari una petizione sul diritto di voto dei cittadini europei.

Queste due petizioni sono state iscritte rispettivamente con il n. 8 e il n. 9/76 nel ruolo generale, conformemente all'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento, e, conformemente al paragrafo 3 dello stesso articolo, deferite alla commissione per il regolamento e le petizioni.

Decisione sull'urgenza di una proposta di risoluzione e iscrizione all'ordine del giorno

Il Parlamento decide l'urgenza della proposta di risoluzione sul rispetto delle libertà democratiche e dei diritti dell'uomo in Argentina (doc. 229/76), la cui presentazione è stata annunciata nel corso della seduta di ieri, nonché la sua iscrizione all'ultimo punto dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 9 luglio 1976.

Interrogazione orale con discussione: Relazioni commerciali CEE—Stati Uniti

L'on. Herbert svolge l'interrogazione orale con discussione presentata insieme all'on. de la Malène, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, alla Commissione sul deterioramento delle relazioni commerciali tra la CEE e gli Stati Uniti (doc. 149/76).

Sir Christopher Soames, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione.

Intervengono gli onn. Jahn, a nome del gruppo democratico cristiano, Scott-Hopkins, a nome del gruppo conservatore europeo, Lange, Sir Christopher Soames e l'on. Herbert.

Il presidente dichiara chiusa la discussione su questa interrogazione.

Benvenuto

A nome del Parlamento, il presidente porge il benvenuto agli ambasciatori dell'Asean, presenti nella tribuna ufficiale.

Visita del Parlamento europeo nei paesi dell'ASEAN

L'on. Scott-Hopkins illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per le relazioni econo-

niche esterne, sui risultati della missione effettuata da una delegazione del Parlamento europeo nei paesi dell'associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e sulle future relazioni fra la Comunità europea e l'ASEAN (doc. 181/76).

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGES SPÉNALE

Presidente

Benvenuto

A nome del Parlamento, il presidente porge il benvenuto all'on. Fanfani, presidente del Senato della Repubblica italiana, presente nella tribuna ufficiale.

Visita del Parlamento europeo nei paesi dell'ASEAN (seguito)

Intervengono gli onn. Berkhouwer, *relatore per parere della commissione politica* e a nome del gruppo liberale e misto, Lagorce, a nome del gruppo socialista, Früh, a nome del gruppo democratico cristiano, D'Angelosante, a nome del gruppo comunista e apparentati, Bersani, Molloy, Albertsen, Sir Christopher Soames, *vicepresidente della Commissione*, l'on. Scott-Hopkins, *relatore*.

Passando all'esame della proposta di risoluzione, il Parlamento approva il preambolo e i paragrafi da 1 a 4.

Al paragrafo 5 l'on. Glinne ha presentato un emendamento n. 1.

Dopo il paragrafo 5, l'on. Glinne ha presentato un emendamento n. 2 volto a inserire un nuovo paragrafo 5 bis. Dato che questi due emendamenti sono complementari, il Parlamento decide di esaminarli insieme.

Interviene il relatore.

L'emendamento n. 1 è approvato.

Il Parlamento approva il paragrafo 5 così modificato.

L'emendamento n. 2 è approvato.

Il Parlamento approva il paragrafo 6.

Dopo il paragrafo 6, l'on. Glinne ha presentato l'emendamento n. 3 volto a inserire un nuovo paragrafo 6 bis. L'on. Lagorce svolge l'emendamento.

Interviene il relatore.

L'emendamento n. 3 è approvato.

Il Parlamento approva i paragrafi da 7 a 10.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sui risultati della visita effettuata da una delegazione del Parlamento europeo nei paesi dell'associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) e sulle future relazioni tra la Comunità europea e l'ASEAN

Il Parlamento europeo,

— visto il resoconto di missione e quello dei lavori della sua delegazione inviata in visita ufficiale nei paesi dell'ASEAN dal 16 luglio al 7 agosto 1975,

— visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione politica e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. 181/76),

1. si compiace dello sviluppo di un'associazione tra le nazioni del Sud-Est asiatico aperta verso l'esterno e auspica vivamente un rafforzamento delle relazioni tra la Comunità europea e l'ASEAN sulla base dell'interesse reciproco e di una fruttuosa cooperazione;

2. rileva che la cooperazione e/o l'integrazione regionale auspiccate dall'ASEAN hanno l'obiettivo di consolidare la pace e la stabilità nel sud-est asiatico e di favorire la prosperità delle nazioni di tale regione e che l'ASEAN prosegue nei suoi sforzi volti a realizzare questi obiettivi politici ed economici;

3. auspica che la Comunità europea, le sue istituzioni e i suoi Stati membri rivolgano maggiore attenzione ai sempre più importanti partner economici riuniti in seno all'ASEAN;

4. raccomanda alla Commissione di studiare la possibilità di migliorare le relazioni economiche e commerciali tra la CEE e l'ASEAN, soprattutto in materia di preferenze generalizzate, di promozione delle esportazioni asiatiche e di cooperazione tecnica e finanziaria;
5. invita la Commissione a proseguire i suoi lavori nel settore della partecipazione dell'ASEAN a fiere commerciali nella CEE, a seminari nei paesi dell'ASEAN sul sistema comunitario di preferenze generalizzate e ad altre iniziative atte a migliorare gli scambi d'informazioni;
6. ritiene in particolare che sia opportuno aprire in uno dei paesi dell'ASEAN un ufficio di informazione e di collegamento della Comunità;
7. sottolinea l'importanza che annette a un dialogo ininterrotto su numerose questioni politiche ed economiche d'interesse reciproco e sulle preoccupazioni comuni della democrazia parlamentare nei nostri rispettivi paesi;
8. spera in particolare che si pervenga a una soluzione sollecita, umana e democratica del problema degli internati politici in Indonesia;
9. accoglie con compiacimento il progetto mirante a istituire un'organizzazione interparlamentare dell'ASEAN, con la quale spera di stabilire contatti;
10. invita una delegazione di parlamentari dell'ASEAN a visitare a sua volta la Comunità;
11. incarica le sue commissioni competenti di seguire, in tutti i suoi aspetti, lo sviluppo delle relazioni tra la Comunità europea e l'ASEAN;
12. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della sua commissione al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee nonché, per informazione, ai rappresentanti diplomatici dei paesi dell'ASEAN presso le Comunità europee.

Relazioni economiche CEE—Iran

L'on. Klepsch illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulle relazioni economiche e commerciali fra la Comunità europea e l'Iran (doc. 119/76); egli interviene altresì sui due emendamenti presentati alla proposta di risoluzione.

Intervengono Sir Christopher Soames, *vicepresidente della Commissione*, l'on. Scott-Hopkins e Sir Christopher Soames.

La seduta è interrotta alle 13.10 e ripresa alle 15.00.

PRESIDENZA DELL'ON. MICHAEL YEATS

Vicepresidente

Interviene l'on. Scott-Hopkins per un problema di ordine tecnico.

Relazioni economiche CEE—Iran (seguito)

Intervengono Lord Castle, a nome del gruppo socialista, gli onn. Brøndlund Nielsen, a nome del gruppo

liberale e misto, Scott-Hopkins a nome del gruppo conservatore europeo, il quale svolge anche i suoi emendamenti alla proposta di risoluzione.

Il Parlamento passa all'esame della proposta di risoluzione.

Al preambolo, l'on. Scott-Hopkins, a nome del gruppo conservatore europeo ha presentato l'emendamento n. 1/riv. volto a inserire due nuovi trattini.

L'emendamento n. 1/riv. è approvato.

Il preambolo così modificato è approvato.

Il Parlamento approva poi i paragrafi da 1 a 5.

Dopo il paragrafo 5 l'on. Scott-Hopkins, a nome del gruppo conservatore europeo, ha presentato l'emendamento n. 2 volto a inserire un nuovo paragrafo 5 bis.

L'emendamento n. 2 è approvato.

Il Parlamento approva i paragrafi da 6 a 8.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e l'Iran

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. 119/76),
 - tenendo presente che, secondo calcoli di parte iraniana, nel 1991 le risorse petrolifere dell'Iran saranno state considerevolmente depauperate, e che attualmente il 23 % del petrolio iraniano viene esportato nella Comunità,
 - tenendo presente l'impegno dell'Iran nel senso di uno sviluppo industriale,
1. constata con rammarico che, dal 30 novembre 1973 — data in cui è venuto definitivamente a scadere l'accordo non preferenziale concluso nel 1963 tra le due parti — la Comunità europea non è più legata da alcun accordo commerciale con l'impero iraniano;
 2. ritiene che una siffatta situazione sia contraria agli interessi dei due partner, che, a seguito del sensibile aumento dei redditi iraniani, non cessano d'intensificare le loro relazioni nel settore economico e finanziario;
 3. sottolinea che il considerevole sviluppo di queste relazioni testimonia la sempre maggiore complementarità ed interdipendenza delle economie dei due partner;
 4. invita pertanto la Comunità ad avviare nel prossimo futuro, sulla base delle proposte contenute nella Comunicazione della Commissione al Consiglio sulle relazioni con l'Iran, trattative con le autorità di Teheran, al fine di definire il quadro e il contenuto dell'accordo di cooperazione da istituire tra le due parti;
 5. è dell'opinione che un tale accordo consentirà di risolvere i problemi concreti che insorgono tra l'Iran e la Comunità in quanto tale nei settori economico e commerciale;
 6. è convinto che il governo iraniano onorerà i futuri accordi CEE-Iran volti a prevenire discriminazioni contro la Comunità e a non ostacolare le esportazioni di idrocarburi verso i suoi paesi membri;
 7. fa rilevare che se si intende attuare una cooperazione economica con l'Iran, è di fondamentale importanza che le industrie della Comunità possano contare sulla sicurezza dei loro investimenti in tale paese;
 8. invita peraltro gli Stati membri della Comunità a concertarsi e ad informarsi reciprocamente in sede di negoziati e di stipulazione di accordi bilaterali di cooperazione con l'Iran, nel quadro e conformemente alla decisione del Consiglio del 22 luglio 1974;
 9. chiede al Consiglio e alla Commissione di riferirgli regolarmente sulla fase raggiunta dai negoziati tra la Comunità e l'Iran;
 10. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

Interrogazione orale con discussione: Conferenza tripartita del 24 giugno 1976

L'on. Van der Hek svolge l'interrogazione orale con discussione della commissione economica e monetaria alla Commissione sui risultati della Conferenza tripartita del 24 giugno 1976 (doc. 194/76).

Il sig. Haferkamp, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione.

Intervengono gli onn. Albertsen, a nome del gruppo socialista, Van der Gun, a nome del gruppo democratico cristiano, Bangemann, a nome del gruppo liberale e misto, Liogier, a nome del gruppo dei democra-

tici europei di progresso, Dykes, a nome del gruppo conservatore europeo, Goutmann, a nome del gruppo comunista e apparentati, Artzinger e il sig. Haferkamp.

Il presidente dichiara chiusa la discussione su questa interrogazione.

Interrogazione orale con discussione: Provvedimenti italiani in materia di controlli sul movimento valutario

L'on. Van der Hek svolge l'interrogazione orale con discussione della commissione economica e monetaria alla Commissione sulle ripercussioni sulla politica d'integrazione dei provvedimenti italiani in materia di controlli sul movimento valutario (doc. 195/76).

Il sig. Haferkamp, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione.

Intervengono l'on. Artzinger, il sig. Haferkamp e l'on. Van der Hek.

Il presidente dichiara chiusa la discussione su questa interrogazione.

Misure da prendere contro la siccità

L'on. Liogier illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta di risoluzione (doc. 175/76) presentata dall'on. Liogier, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, sulle misure da prendere per attenuare i danni causati dalla siccità (doc. 223/76).

Intervengono gli onn. Martens, a nome del gruppo democratico cristiano, Laban, a nome del gruppo socialista, Kofoed, a nome del gruppo liberal e misto, Spicer, a nome del gruppo conservatore europeo, Goutmann, a nome del gruppo comunista e apparentati, Howell, che ritira l'emendamento da lui presentato unitamente all'on. Kellett-Bowman alla proposta di risoluzione, il sig. Lardinois, *membro della Commissione*, gli onn. Früh, il sig. Lardinois.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulle misure da prendere per attenuare i danni causati dalla siccità

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Liogier, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso (doc. 175/76),
- visto il deferimento del Parlamento europeo nella seduta di venerdì 18 giugno 1976,
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura (223/76),
- consapevole che la siccità, la sua persistenza in numerose regioni d'Europa e le sue gravissime conseguenze costituiscono una catastrofe senza precedenti anzitutto per gli agricoltori che ne sono le principali vittime e al tempo stesso per i consumatori che si trovano già — e si troveranno ancor più, in un prossimo futuro — a dover far fronte ad aumenti di prezzi e persino a difficoltà di approvvigionamento,

1. invita la Commissione e il Consiglio a mobilitare immediatamente tutte le risorse possibili per venire in aiuto nelle zone sinistrate alle persone colpite e a seguire da vicino l'evoluzione;
2. ritiene che, a complemento delle misure nazionali che sono già state prese o che potranno ancora essere prese, debbano essere utilizzati al massimo gli strumenti adeguati della politica agricola comune per limitare i danni causati agli agricoltori e ai consumatori;
3. chiede in particolare alla Commissione di prendere delle misure per attenuare le difficoltà di approvvigionamento di foraggio;
4. invita la Commissione a prestare un'attenzione tutta particolare, nel quadro della politica delle strutture agricole e della politica regionale, a delle misure volte ad assicurare un'utilizzazione efficace delle risorse idriche allo scopo di attenuare i danni di futuri fenomeni climatici di particolare gravità.

Regolamento relativo alla trasformazione e alle commercializzazione dei prodotti agricoli

L'on. Howell illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. 241/75) concernente un regolamento relativo all'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (doc. 162/76).

Intervengono gli onn. Früh, a nome del gruppo democratico cristiano, Lange, *presidente della commissione per i bilanci*, competente per parere, che svolge gli emendamenti da essa presentati, Kofoed, a nome del gruppo liberale e misto Liogier, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, Scott-Hopkins, a nome del gruppo conservatore europeo, il sig. Lardinois, *membro della Commissione*.

Il Parlamento esamina dapprima gli emendamenti alla proposta di regolamento.

Al 9° considerando l'on. Durand ha presentato, a nome della commissione per i bilanci, l'emendamento n. 1 che è stato ritirato.

Interviene l'on. Howell che, a nome della commissione per l'agricoltura, propone un emendamento orale al 9° considerando, emendamento volto a modificare il testo nel modo seguente:

«9. . . . e a concorrenza di almeno 400 milioni . . .»

Il Parlamento mette ai voti e approva questo emendamento.

All'articolo 13 l'on. Durand, a nome della commissione per i bilanci, ha presentato l'emendamento n. 2.

Interviene l'on. Lange.

Interviene il relatore.

L'emendamento n. 2 è approvato.

All'articolo 15 l'on. Durand, a nome della commissione per i bilanci, ha presentato l'emendamento n. 3.

Interviene il relatore.

L'emendamento n. 3 è approvato.

All'articolo 19 l'on. Durand, a nome della commissione per i bilanci, ha presentato l'emendamento n. 4/riv.

Interviene il relatore.

L'emendamento n. 4/riv. è approvato.

All'articolo 23 l'on. Durand, a nome della commissione per i bilanci, ha presentato l'emendamento n. 5.

Interviene il relatore.

L'emendamento n. 5 è approvato.

Passando all'esame della proposta di risoluzione, il Parlamento approva dapprima il preambolo e i paragrafi da 1 a 5.

Al paragrafo 6 l'on. Früh, a nome del gruppo democratico cristiano, ha presentato l'emendamento n. 1 che ritira.

Interviene l'on. Laban che chiede che le lettere a) e b) del paragrafo 6 siano votate separatamente.

Intervengono il relatore e l'on. Laban.

Il Parlamento approva il paragrafo 6 a).

Il Parlamento respinge il paragrafo 6 b).

Il Parlamento approva i paragrafi 7 e 8.

Dopo il paragrafo 8 gli onn. Liogier e Gibbons, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, hanno presentato gli emendamenti nn. 7 e 8, che vengono ritirati.

Il Parlamento approva i paragrafi 9 e 10.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo all'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,

— consultato dal Consiglio conformemente agli articoli 42 e 43 del trattato CEE (doc. 241/75),

(1) GU n. C 218 del 24. 9. 1975, pag. 4.

- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e il parere della commissione per i bilanci (doc. 162/76),
- visto il memorandum sulla riforma dell'agricoltura nella Comunità europea (doc. 194/67),
- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a un regolamento concernente le associazioni di produttori agricoli e le relative unioni (doc. 20/67),
- vista la seconda relazione presentata dall'on. Bading a nome della commissione per l'agricoltura (doc. 170/67),
- vista la proposta modificata della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a un regolamento concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (doc. 45/70 — VI),
- viste la relazione interlocutoria e un'ulteriore relazione presentate dall'on. Baas a nome della commissione per l'agricoltura (docc. 34/71 e 176/71),
- vista l'esigenza di garantire prezzi ragionevoli ai produttori agricoli e approvvigionamenti regolari ai consumatori,
- vista la necessità di incoraggiare l'integrazione orizzontale e verticale nel settore agricolo,
- considerata l'importanza del patrimonio agricolo a livello sia comunitario che internazionale,

1. è del parere che si debbano attuare quanto prima misure intese a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e approva la proposta della Commissione con le riserve di seguito formulate;

2. rileva che la proposta della Commissione rappresenta un passo limitato, che avrà come risultato una diminuzione dell'importo reale globale dell'aiuto comunitario da accordare per il miglioramento delle strutture di commercializzazione e di produzione/commercializzazione, e che non contribuirà in misura sostanziale a ridurre le eccedenze agricole né a limitare la necessità di interventi;

3. ritiene che i gravi squilibri di mercato, segnatamente nel settore lattiero-caseario, dimostrino che il problema della commercializzazione e della trasformazione non andrebbe separato da quello della produzione, ma dovrebbe essere considerato in funzione degli obiettivi di conseguire un maggiore equilibrio tra offerta e domanda, aumentare i profitti della comunità agricola e proteggerne gli interessi di fronte alla sempre maggiore concentrazione dei compratori, garantire prezzi ragionevoli e più stabili per i consumatori, migliorare la qualità e la varietà dei prodotti offerti al consumo e contribuire quanto più possibile allo sviluppo del patrimonio agricolo comunitario;

4. richiama l'attenzione sul fatto che gli sforzi diretti a migliorare l'equilibrio del mercato richiedono soprattutto una maggiore disciplina da parte dei produttori e che tale disciplina:

- a) risulterà accettabile per i produttori soltanto a condizione che nel contempo sia loro assicurato un ruolo più importante nello sviluppo della politica di mercato,
- b) e sarà efficace soltanto se posta in atto tramite organizzazioni di produttori capaci di combinare i loro sforzi e di attuare decisioni collettive;

5. ritiene pertanto che gli sforzi in questa direzione debbano essere fondati su misure intese a chiarire gli obiettivi dell'agricoltura comunitaria mediante l'attribuzione di maggiori responsabilità di produttori per quanto concerne la politica di mercato, in modo da:

- a) ridurre i problemi causati da indebite ingerenze politiche nella produzione, salvaguardare gli interessi dei consumatori e ridurre la necessità di gravose spese di bilancio;
- b) potenziare il settore delle previsioni a lungo termine sulle tendenze di mercato e promuovere un'utilizzazione quanto più efficace possibile delle risorse agricole comunitarie;
- c) introdurre una maggiore flessibilità per poter adattare giorno per giorno la politica di mercato;
- d) migliorare le risorse tecniche dei produttori e in particolare la loro informazione sulla situazione e sui prezzi di mercato, al fine di stabilire annualmente le tendenze di mercato e di fissare le condizioni alle quali la produzione dovrebbe essere commercializzata;
- e) sviluppare la promozione delle vendite e la pubblicità;

6. ritiene che tale obiettivo possa essere progressivamente raggiunto con l'adozione, da parte del Consiglio, del regolamento concernente le associazioni di produttori e il coordinamento delle loro attività;
7. invita la Commissione a esaminare la possibilità di porre come condizione per la concessione di contributi da parte del FEAOG nel settore della commercializzazione l'esistenza di vincoli contrattuali tra produttori e trasformatori, con la graduale introduzione di «contratti tipo» tra produttori non organizzati e trasformatori;
8. chiede alla Commissione di intraprendere un esame delle più efficienti organizzazioni e cooperative di produttori a livello nazionale o regionale operanti nell'ambito della Comunità, in modo da:
- fornire la base per un razionale sviluppo delle azioni in materia di produzione e di commercializzazione,
 - e indicare i settori in cui è più urgente migliorare l'organizzazione dei produttori;
9. chiede alla Commissione di presentare al Consiglio e al Parlamento europeo, tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, una relazione in merito agli effetti prodotti sulle strutture di commercializzazione, e di proporre, sulla base di tale relazione, delle modifiche — se del caso — alle presenti disposizioni;
10. invita la Commissione a far proprie, conformemente all'articolo 149 secondo comma del trattato CEE, le seguenti modifiche.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITA EUROPEE ⁽¹⁾

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Regolamento del Consiglio relativo all'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

Preambolo immutato

Considerando da 1 a 8 immutati

9. considerando che l'intervento del Fondo per un periodo di 10 anni e a concorrenza di 400 milioni di unità di conto per i primi 5 anni permetterebbe di risolvere i problemi del miglioramento delle condizioni di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli;

9. considerando che l'intervento del Fondo per un periodo di 10 anni e a concorrenza di **almeno** 400 milioni di unità di conto per i primi 5 anni permetterebbe di risolvere i problemi del miglioramento delle condizioni di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli;

Considerando 10 e 11 immutati

Articolo 1 immutato

Articolo 2

1. I programmi specifici pluriennali sono intesi allo sviluppo e alla razionalizzazione della trasforma-

Articolo 2

1. immutato

⁽¹⁾ Per il testo integrale, vedi GU n. C 218 del 24. 9. 1975, pag. 4.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

ne e della commercializzazione di uno o più prodotti o gruppi di prodotti agricoli in una parte o nel complesso della Comunità.

2. I programmi specifici sono elaborati:
- a) dagli Stati membri,
 - b) dalle organizzazioni professionali o interprofessionali del settore interessato o da un gruppo rappresentativo di imprese,
 - c) dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 25, se sono destinati ad una zona geografica facente parte del territorio di più Stati membri.

2. I programmi specifici sono elaborati:
- a) dagli Stati membri,
 - b) dalle organizzazioni professionali o interprofessionali del settore interessato o da un gruppo rappresentativo di imprese **di produzione, di trasformazione o di commercializzazione,**
 - c) dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 25, se sono destinati ad una zona geografica facente parte del territorio di più Stati membri.

Articoli 3 e 4 immutati

Articolo 5

1. Esaminati i programmi, la Commissione consulta le organizzazioni professionali più rappresentative dei produttori, dei trasformatori e dei commercianti del settore interessato, costituite sul piano della Comunità.

Articolo 5

1. Esaminati i programmi, la Commissione consulta le organizzazioni professionali più rappresentative dei produttori, dei trasformatori e dei commercianti, **nonchè dei lavoratori** del settore interessato costituite sul piano della Comunità.

Paragrafi 2 e 3 immutati

Articolo 6 immutato

Articolo 7

Paragrafo 1 e paragrafo 2, a), b), c), d), e) immutati

Articolo 7

- f) la **riqualificazione professionale di lavoratori occupati nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.**

Paragrafi 3 e 4 immutati

Articoli da 8 a 12 immutati

Articolo 13

1. Le domande di contributo del Fondo devono essere presentate alla Commissione anteriormente al

Articolo 13

1. Le domande di contributo del Fondo devono essere presentate alla Commissione anteriormente al

**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

1° *ottobre* di ogni anno. La Commissione deve addi-
venire ad una decisione in merito entro il *31 dicem-
bre* dell'anno successivo.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

31 maggio di ogni anno. La Commissione deve addi-
venire ad una decisione in merito entro il **31 gennaio**
dell'anno successivo.

Paragrafi da 2 a 5 immutati

Articolo 14 immutato

Articolo 15

Articolo 15

Paragrafo 1 a), b), c), d), e), f), g), h) immutato

i) **progetti intesi a migliorare la situazione dell'occu-
pazione per i lavoratori e progetti per la riqualifi-
cazione professionale di lavoratori, resa necessaria
dalla ristrutturazione dei mercati nei settori inte-
ressati.**

2. **Saranno considerati in via prioritaria i progetti
di cui alle categorie (b) e (c) del paragrafo 1 del
presente articolo.**

Articoli 16 e 17 immutati

Articolo 18

Articolo 18

1. La durata prevista per la realizzazione dell'
azione comune è di 10 anni.

1. immutato

2. Al termine di un periodo di cinque anni dall'
entrata in vigore del presente regolamento, le disposi-
zioni dello stesso verranno riesaminate dal Consiglio
su proposta della Commissione.

2. **Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento, la Commissione redigerà una relazione
per il Consiglio e il Parlamento europeo.**

3. *Il costo totale dell'azione comune a carico del
FEAOG ammonta a 400 milioni di unità di conto per
i primi cinque anni.*

3. **Sulla base di tale relazione e dei pareri espressi
dal Consiglio e dal Parlamento europeo al termine di
un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore del pre-
sente regolamento, le disposizioni dello stesso ver-
ranno riesaminate dal Consiglio su proposta della
Commissione.**

4. **soppresso**

Paragrafo 4 immutato

Articoli da 19 a 22 immutati

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 23

1. Per ciascun progetto che ha beneficiato di un contributo del Fondo il beneficiario trasmette alla Commissione, entro un termine di *tre anni* dalla realizzazione, per il tramite dello Stato membro e con il visto di quest'ultimo, una relazione sui risultati economici del progetto.

Articolo 23

1. Per ciascun progetto che ha beneficiato di un contributo del Fondo, il beneficiario trasmette alla Commissione, entro un termine di *due anni* dalla realizzazione, per il tramite dello Stato membro e con il visto di quest'ultimo, una relazione sui risultati economici del progetto.

Paragrafi 2 e 3 immutati

Articoli da 24 a 27 immutati

Iscrizione all'ordine del giorno di un'interrogazione orale

Su proposta del presidente, il Parlamento decide di iscrivere all'ultimo punto dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 9 luglio 1976 un'interrogazione orale con discussione degli onn. Fellermaier, a nome del gruppo socialista, A. Bertrand, a nome del gruppo democratico cristiano, Durieux, a nome del gruppo liberale e misto, de la Malène, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, Sir Peter Kirk, a nome del gruppo conservatore europeo, e Leonardi, a nome del gruppo comunista e apparentati, alla Commissione sulla condanna di Stanley Adams (doc. 230/76).

Modifica dell'ordine del giorno

Su proposta del presidente, e dopo gli interventi degli onn. Scott-Hopkins e Kruchow, il Parlamento decide di rinviare l'interrogazione orale sul Fondo europeo

di sviluppo regionale (doc. 189/76), prevista all'ultimo punto dell'ordine del giorno della presente seduta, alla seduta di domani venerdì 9 luglio 1976, iscrivendola al primo punto.

Direttiva concernente la riforma dell'agricoltura

Lord Walston illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. 129/76) concernente una direttiva che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE, 73/131/CEE, 75/268/CEE per quanto riguarda la riforma dell'agricoltura (doc. 204/76).

Intervengono gli onn. Lange, *presidente della commissione per i bilanci*, Kofoed, a nome del gruppo liberale e misto, Liogier, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, e il sig. Lardinois, *membro della Commissione*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 73/131/CEE e 75/268/CEE per quanto riguarda la riforma dell'agricoltura

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio in conformità dell'articolo 43 del trattato CEE (doc. 129/76),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e il parere della commissione per i bilanci (doc. 204/76),

⁽¹⁾ GU n. C 126 del 9. 6. 1976, pag. 9.

1. approva in via di principio la proposta della Commissione;
2. osserva che la proposta della Commissione mira a mantenere il valore degli importi stabiliti nelle direttive sulla riforma agricola e confida che si proceda in futuro a una revisione intesa a stabilire se tali importi siano sufficienti a conseguire gli scopi delle direttive stesse;
3. chiede che sia assicurata la possibilità di una revisione, nelle relazioni annuali previste, degli importi stabiliti nelle direttive sulla riforma agricola, in modo da tener conto delle variazioni di prezzo e delle risorse finanziarie;
4. sottolinea la necessità di elevare, al più tardi a partire dal 1980, il limite massimo di 325 milioni di UC previsti a titolo di stanziamenti annui per la sezione orientamento del FEAOG, al fine di tener conto della costante attuazione delle misure intese al miglioramento dell'agricoltura nella Comunità.

Regolamento concernente i concentrati di pomodoro

L'on. Liogier illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. 214/76) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1930/75 recante disposizioni speciali applicabili agli scambi di concentrati di pomodori tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri (doc. 224/76).

Intervengono gli onn. Lange, *presidente della commissione per i bilanci*, Della Briotta, a nome del gruppo socialista, Kellett-Bowman, a nome del gruppo conservatore europeo, il sig. Lardinois *membro della Commissione*, l'on. Kellett-Bowman, il sig. Lardinois e l'on. Frehsee, che interviene sull'emendamento alla proposta di regolamento.

Alla proposta di regolamento l'on. Ligios e altri hanno presentato l'emendamento n. 1.

Interviene il relatore.

L'emendamento n. 1 è respinto.

Su richiesta dell'on. Kellett-Bowman il Parlamento procede a una votazione per separazione della proposta di risoluzione.

Il Parlamento approva il preambolo e quindi il paragrafo 1 e il paragrafo 2.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1930/75 del Consiglio recante disposizioni speciali applicabili agli scambi di concentrati di pomodori tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(76) 304/def.);
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del trattato CEE (doc. 214/76);
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 224/76);

1. approva la proposta della Commissione,
2. chiede tuttavia alla Commissione di esaminare globalmente la situazione di crisi nel settore dei concentrati di pomodoro e dei pomodori pelati, per arrivare a delle soluzioni più incisive.

Regolamento relativo ai produttori di luppolo

L'on. Früh illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. 182/76) concernente un regolamento che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1975 (doc. 221/76); egli parla altresì a nome della commissione per i bilanci.

Intervengono il sig. Lardinois, membro della Commissione, l'on. Brøndlund Nielsen e il sig. Lardinois.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1975

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del trattato CEE (doc. 182/76),
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e il parere della commissione per i bilanci (doc. 221/76),
- approva la proposta della Commissione.

⁽¹⁾ GU n. C 149 del 1^o. 7. 1976, pag. 2.

Regolamento sui vini originari della Turchia

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Hansen, presentata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento del Consiglio che proroga, per la quinta volta, il regime di sospensione temporanea parziale dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai vini originari e in provenienza dalla Turchia previsto dal regolamento (CEE) n. 2823/71 (doc. 225/76).

Il Parlamento approva, senza discussione, la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento del Consiglio che proroga, per la quinta volta, il regime di sospensione temporanea parziale dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai vini originari e in provenienza dalla Turchia previsto dal regolamento (CEE) n. 2823/71

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio, (COM(76) 315/def.),
- consultato dal Consiglio conformemente agli articoli 42 e 43 del trattato CEE (doc. 219/76),
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 225/76),

1. approva la proposta della Commissione;
2. invita tuttavia il Consiglio a prorogare il regime preferenziale attuale fino all'entrata in vigore del regime definitivo previsto dal protocollo addizionale, eventualmente quindi anche oltre il 31 agosto 1977, in considerazione della portata limitata della concessione e dei quantitativi trascurabili di vino originario della Turchia importato nella Comunità.

Risoluzione relativa a una politica in materia di problemi ambientali

L'on. Jahn illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sul progetto di risoluzione del Consiglio (doc. 51/76) relativo al proseguimento e all'attuazione di una politica e di un programma delle Comunità europee in materia ambientale (doc. 215/76).

Intervengono gli onn. Frehsee, *relatore per parere della commissione per l'agricoltura*, Suck, a nome del gruppo socialista, Kruchow, a nome del gruppo liberale e misto, e il sig. Thomson, *membro della Commissione*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di risoluzione del Consiglio relativo al proseguimento e all'attuazione di una politica e di un programma delle Comunità europee in materia ambientale

Il Parlamento europeo,

— basandosi sulle proprie risoluzioni del

- a) 18 aprile 1972 sulla prima comunicazione della Commissione sulla politica della Comunità in materia di ambiente ⁽¹⁾,
- b) 6 luglio 1972 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio su un programma delle Comunità europee per l'ambiente nonché su progetti per l'adozione di misure nel settore della protezione dell'ambiente ⁽²⁾,
- c) 3 luglio 1973 sulle proposte della Commissione al Consiglio concernenti un programma d'azione delle Comunità europee per la protezione dell'ambiente, per l'adozione di misure in tale settore ⁽³⁾,

— visto il progetto di risoluzione relativo al proseguimento e all'attuazione di una politica e di un programma delle Comunità europee in materia ambientale ⁽⁴⁾,

— consultato dal Consiglio (doc. 51/76),

— vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, nonché i pareri della commissione per i bilanci, della commissione economica e monetaria, della commissione per l'agricoltura e della commissione per l'energia e la ricerca (doc. 215/76),

1. plaude alle proposte della Commissione (secondo programma per la protezione dell'ambiente) considerandole un importante passo per il proseguimento della politica comunitaria per la protezione dell'ambiente e del programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale fissato il 22 novembre 1973 (primo programma) ⁽⁵⁾;

⁽¹⁾ GU n. C 46 del 9. 5. 1972, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 82 del 26. 7. 1972, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. C 62 del 31. 7. 1973, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. C 115 del 24. 5. 1976, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

2. constata che lo scadenzario di questo programma d'azione è stato tacitamente prorogato di un anno — fino alla fine del 1976 —, dato che nella sua attuazione sono intervenuti notevoli ritardi a causa di carenza di personale e di materiale;
3. attribuisce questi deplorabili ritardi fra l'altro anche alla lentezza del Consiglio, che delle 35 proposte a esso sottoposte dalla Commissione sinora ne ha approvate solo 15, e invita perciò il Consiglio a intensificare la propria attività nel settore della protezione dell'ambiente, così da essere in grado di mantenere gli impegni che esso stesso si è assunto;
4. rivolge un appello al Consiglio affinché in futuro mantenga puntualmente il suo impegno di decidere in merito alle proposte della Commissione entro 9 mesi dalla loro presentazione;
5. deplora che la Commissione disponga di personale evidentemente insufficiente (13 funzionari del gruppo A per i problemi dell'inquinamento, 13 funzionari di gruppo A per gli altri problemi relativi alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, di 3 persone del gruppo B e di 10 persone del gruppo C) per effettuare il lavoro necessario all'attuazione del programma d'azione per la protezione dell'ambiente, e invita perciò il Consiglio a creare le condizioni di personale e finanziarie necessarie per un'efficace e fruttuosa attività della Commissione nel settore della protezione dell'ambiente;
6. chiede di adeguare o di integrare le strutture delle istituzioni ai fini dell'attuazione della politica ambientale della Comunità negli Stati membri;
7. si compiace nel constatare che nel secondo programma
 - a) è stato rafforzato il carattere preventivo della politica ambientale,
 - b) sono previste misure per la lotta contro i rumori,
 - c) si è riconosciuta una particolare importanza alla protezione e a una gestione più razionale del territorio, dell'ambiente e delle risorse naturali;
8. riconosce la necessità di studi preliminari, inchieste e ricerche, ma rileva che questi progetti devono poter sfociare nel più breve termine possibile in concrete proposte di direttiva, soprattutto per quanto riguarda
 - a) ulteriori misure restrittive dell'uso delle sostanze nocive;
 - b) la riduzione degli effetti nocivi per l'ambiente derivanti dai procedimenti usati nella produzione industriale;
 - c) la lotta contro l'incombente pericolo di surriscaldamento dell'atmosfera e delle acque della Comunità provocato dai liquidi scaricati dalle centrali termoelettriche con la conseguente eutrofizzazione dei corsi d'acqua;
 - d) il miglioramento qualitativo dei cibi, grazie ai provvedimenti di tutela dell'ambiente,
 - e) la riduzione degli effetti nocivi per l'ambiente causati dall'allevamento intensivo degli animali e dai fertilizzanti chimici;
 - f) la salvaguardia dei mammiferi marini, la disciplina della pesca subacquea e della caccia in genere, per salvare le specie zoologiche;
 - g) un'efficace lotta contro lo spreco;
 - h) l'eliminazione senza pericolo dei rifiuti non riutilizzabili;
 - i) la soluzione dei problemi della rimozione e del deposito definitivo dei residui radioattivi derivanti dal ciclo dei combustibili degli impianti nucleari e in caso di smantellamento di questi ultimi;
 - j) provvedimenti per risolvere i problemi economici della tutela dell'ambiente;
9. invita la Commissione a dare priorità ai provvedimenti riguardanti
 - a) la limitazione dell'impiego di anticrittogamici chimici,
 - b) l'incoraggiamento dell'impiego di metodi di coltivazione biologici od integrati nell'agricoltura,

- c) l'azione volta a ridurre il pericolo che i fertilizzanti chimici inquinino la falda freatica e le acque di superficie;
- d) la riutilizzazione dei rifiuti e a presentare le necessarie proposte nel 1977 al più tardi, data l'urgenza della loro attuazione, per proteggere la popolazione contro i danni alla salute e all'ambiente;
10. chiede che l'attività finora svolta dalle Comunità europee tramite la loro partecipazione alla Commissione per la tutela del Reno contro l'inquinamento venga notevolmente intensificata per eliminare al più presto i danni ecologici sofferti dal bacino del Reno;
11. ritiene opportuno che la Commissione concentri i propri sforzi, per la soluzione dei problemi della disponibilità, della giusta distribuzione e della depurazione dell'acqua, soprattutto su proposte concrete riguardanti le regioni a cavallo delle frontiere, dato che proprio in queste ultime urge in intelligente coordinamento dei provvedimenti;
12. deplora che il piano globale annunciato dalla Commissione, contenente misure per la lotta contro i rumori a diversi livelli e un adeguato scadenziario, non figuri nel secondo programma, e invita perciò la Commissione ad emanare con urgenza tale piano globale e a prevedere la consultazione del Parlamento anche per tale piano globale;
13. invita la Commissione, allo scopo di impedire la distruzione dello strato di ozono presente nell'atmosfera che protegge uomini e animali contro l'eccesso di radiazioni ultraviolette, che possono causare neoplasie epidermiche, ad esaminare al più presto se i gas contenuti nelle bombolette «spray» siano dannosi e, in caso affermativo, ad adoperarsi affinché in futuro vengano impiegati gas innocui;
14. si associa ai rilievi fatti dal Consiglio nella sua risoluzione del 3 marzo 1975 sull'energia e sull'ambiente ⁽¹⁾, in base ai quali:
- a) le misure volte a risparmiare energia sono di norma anche misure di tutela dell'ambiente, e i principi di una razionale gestione dell'ambiente, come ad esempio il ricorso a procedure tecniche per la trasformazione di determinate sostanze e per il riciclaggio dei residui, nonché per la conservazione delle fonti di materie prime energetiche intese nel senso più ampio, possono essere di grande importanza;
- b) l'esistenza eventuale di problemi di approvvigionamento, momentanei o a lungo termine, non dovrebbero avere la conseguenza di abbassare il livello di qualità o di rallentare le azioni intraprese allo scopo di tutelare e migliorare l'ambiente, nè di trascurare la loro applicazione;
- c) occorre prendere le misure necessarie per attenuare ancor più, rispetto alla situazione attuale, gli effetti nocivi per l'ambiente della produzione e dell'impiego di energia;
15. ribadisce la necessità per la Comunità
- a) di sfruttare nel miglior modo possibile il complesso delle fonti energetiche a disposizione;
- b) di svolgere una politica di impiego razionale dell'energia;
- c) di potenziare le azioni di ricerca nel settore dell'inquinamento ecologico e dei danni ambientali;
- d) di impostare una politica di ubicazione delle centrali nucleari che si basi su considerazioni relativi all'economicità, alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente e tenga contemporaneamente conto degli obiettivi della politica energetica comune;
- e) di emanare disposizioni appropriate in merito all'emissione di composti dello zolfo e di scarichi termici;
- f) di istituire un'agenzia specializzata nel trasporto, nel magazzinaggio e nell'eliminazione dei residui radioattivi, e di effettuare in tali settori controlli più severi e una campagna capillare d'informazione dell'opinione pubblica;
16. constata che
- a) qualsiasi fonte di energia implica danni ambientali, che però possono e debbono essere ridotti al minimo mediante misure adeguate;

(1) GU n. C 168 del 25. 7. 1975, pag. 2.

- b) la rinuncia all'impiego di tali fonti di energia finirebbe col rimettere in causa il progresso economico e sociale;
- c) le norme attualmente in vigore per quanto riguarda le centrali nucleari rendono possibile l'impiego e lo sviluppo dell'energia nucleare;

17. fa presente che occorre non soltanto riproporsi il controllo e la limitazione degli effetti nocivi sull'ambiente dell'agricoltura, bensì anche incoraggiare gli effetti positivi sull'ambiente delle attività agricole, e che per ottenere risultati soddisfacenti e convincenti è necessario elaborare soluzioni basate sia sulla teoria che sulla pratica;

18. chiede alla Commissione di intervenire presso gli Stati membri per indurli ad applicare fedelmente e ininterrottamente la direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 sull'agricoltura nelle zone di montagna e in certe zone meno favorite ⁽¹⁾ e a riferire al Parlamento europeo, a tempo debito, in merito alle misure prese;

19. si attende che la Commissione, nella proposta di direttiva già da lungo tempo annunciata ma non ancora presentata, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore della protezione degli uccelli, tenga pienamente conto delle richieste formulate dal Parlamento europeo;

20. chiede al Consiglio di approvare al più presto, uniformandosi ai voti formulati dal Parlamento europeo, la proposta di direttiva sui residui provenienti dalla produzione del biossido di titanio, affinché i provvedimenti previsti possano prendere efficacia entro un periodo di tempo prevedibile;

21. reitera gli inviti ripetutamente formulati all'indirizzo della Commissione, a creare nella Comunità un «contrassegno ecologico» da applicare su prodotti di lunga durata che si possano facilmente reinserire nel processo produttivo e che nelle fasi della produzione e del consumo inquinino solo scarsamente;

22. sottolinea la stretta interdipendenza che esiste tra la politica della protezione dell'ambiente e la politica di tutela dei consumatori, e invita la Commissione e il Consiglio a coordinare i loro lavori in questi due importanti settori ancora più che in passato;

23. ritiene urgentemente necessario che la Commissione, insieme con gli Stati membri, nell'ambito delle loro azioni d'informazione e della politica volta ad illuminare e a tutelare il consumatore, si adoperi per destare la coscienza dell'opinione pubblica incitandola a collaborare alle azioni intraprese e previste per la riutilizzazione dei rifiuti;

24. si compiace dell'intenzione che ha la Commissione di introdurre al livello comunitario il procedimento per l'esame della «tollerabilità ecologica», si richiama al suggerimento da esso formulato precedentemente di estendere questo procedimento ai progetti della mano pubblica, e ritiene necessario che siano presentate proposte concrete in questo settore al più tardi nel 1978;

25. ricorda alla Commissione l'impegno da essa assunto, in conformità del paragrafo 8 dell'allegato alla raccomandazione del 3 marzo 1975 concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente ⁽²⁾, di mantenere la promessa fatta di presentare presto al Consiglio tutte le proposte utili in questo settore, per quanto concerne l'armonizzazione degli strumenti di gestione del principio «chi inquina paga» e la relativa applicazione specifica ai problemi dell'inquinamento transfrontaliero;

26. invita la Commissione a presentare presto un concreto programma comunitario per la sicurezza e l'igiene del lavoro e la protezione sanitaria sul posto di lavoro;

27. è convinto che il successo dell'azione della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente dipende tanto da un'applicazione soddisfacente degli atti legislativi della Comunità quanto da un effettivo ed armonico controllo sulle misure prese;

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 1.

28. chiede alla Commissione di mantenere presto l'impegno che si è assunto nel primo programma, di pubblicare in una relazione annuale sullo stato della protezione dell'ambiente nella Comunità le informazioni ad essa pervenute dagli Stati membri sui provvedimenti da essi presi per l'attuazione della normativa ecologica e sulla giurisprudenza formatasi in materia, nonché dati sui miglioramenti che si intende apportare e sulle esperienze pratiche acquisite;
29. rileva che gran parte dell'opinione pubblica si aspetta legittimamente di venir informata, almeno nelle grandi linee, sulle azioni della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente, e insiste perciò nuovamente affinché la Commissione pubblichi ogni anno una sintesi di facile comprensione dell'attività della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente;
30. chiede alla Commissione di presentare proposte adeguate volte a impartire nelle scuole della Comunità lezioni di ecologia, effettuando scambi reciproci di materiale didattico e delle esperienze acquisite;
31. sottolinea di nuovo la necessità che la Commissione, approfittando della partecipazione della Comunità alla conferenza ecologica e internazionale, si adoperi presso gli altri Stati firmatari della convenzione, per ottenere che vengano istituiti perfetti sistemi di controllo, poichè il più delle volte l'applicazione di queste convenzioni naufraga per mancanza di efficaci controlli;
32. ritiene necessario che la Commissione, sulla base delle decisioni della CSCE, entri in contatto anche con gli Stati del blocco orientale confinanti con la Comunità, poichè anche essi si trovano di fronte ad analoghi problemi ecologici, che dovrebbero essere risolti di comune accordo, nell'interesse di tutti i partecipanti;
33. invita la Commissione a provvedere affinché i progetti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo tengano conto degli interessi della protezione dell'ambiente dei paesi in via di sviluppo;
34. chiede alla Commissione, in considerazione delle richieste, osservazioni e raccomandazioni sopra formulate, di presentare al Consiglio una proposta opportunamente modificata e completata di secondo programma per la protezione dell'ambiente.

Decisione concernente la qualità delle acque dolci di superficie nella Comunità

Lady Fisher illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela al Consiglio (doc. 113/76) concernente una decisione che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità (doc. 205/76).

Intervengono l'on. Kruchow e il sig. Thomson, *membro della Commissione*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio, conformemente all'articolo 235 del trattato CEE (doc. 113/76),
- vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. 205/76),

⁽¹⁾ GU n. C 133 del 14. 6. 1976, pag. 25.

1. si compiace per la proposta, che considera un ulteriore passo verso la riduzione dell'inquinamento delle acque di superficie;
2. deplora tuttavia il notevole ritardo intercorso rispetto al calendario previsto nel programma d'azione per la protezione dell'ambiente del 22 novembre 1973;
3. insiste affinché la Commissione amplifichi l'elenco dei parametri da prendere in considerazione includendovi almeno i parametri necessari per poter controllare se le disposizioni comunitarie in materia d'inquinamento delle acque di superficie vengano osservate;
4. chiede alla Commissione che in futuro aumenti il numero delle stazioni di prelievo e di misurazione così da rendere possibile un efficace controllo del grado di inquinamento dei fiumi;
5. invita la Commissione a esaminare la possibilità di armonizzare i metodi di misurazione applicati in modo da semplificare lo scambio e l'interpretazione delle informazioni, e a presentare il più presto possibile delle proposte al riguardo;
6. invita la Commissione a fissare le date per la trasmissione delle informazioni alla Commissione stessa nonché la frequenza minima delle misurazioni;
7. invita la Commissione ad accogliere nella sua proposta, in conformità dell'articolo 149, paragrafo 2 del trattato CEE, le modificazioni che seguono.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITA EUROPEE ⁽¹⁾

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

**Decisione del Consiglio che instaura una procedura comune di scambio di informazioni
sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità**

Introduzione e considerando immutati

Articoli 1 e 2 immutati

Articolo 3

Articolo 3

Paragrafi 1 e 2 immutati

3. I dati vengono trasmessi alla Commissione *almeno due volte ed entro 6 mesi dalla loro misurazione.*

3. I dati vengono trasmessi alla Commissione **ogni sei mesi. Tra tali dati dovrà anche figurare la frequenza con cui vengono effettuati i prelievi.**

4. La Commissione redige ogni anno un rapporto di sintesi contenente tali dati. Il progetto del rapporto viene trasmesso per verifica agli organi centrali degli Stati membri. La versione definitiva è comunicata agli Stati membri.

4. I prelievi vengono effettuati **almeno ogni settimana.**

5. La Commissione redige ogni anno un rapporto di sintesi contenente tali dati. Il progetto del rapporto viene trasmesso per verifica agli organi centrali degli Stati membri. La versione definitiva è comunicata agli Stati membri.

⁽¹⁾ Per il testo completo vedi GU n. C 133 del 14. 6. 1976, pag. 25.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITA EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articoli 4, 5, 6, 7 immutati

Articolo 8

Articolo 8

Paragrafi 1 e 2 immutati

3. a) *La Commissione adotta le misure prospettate, se conformi al parere del comitato.*
- b) *Qualora dette misure non siano conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.*
- c) *Se allo scadere di un periodo di tre mesi dal momento in cui il Consiglio è adito, questo non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.*

3. La Commissione adotta le misure che devono essere applicate immediatamente. Se però tali misure non fossero conformi al parere del comitato, la Commissione ne informa immediatamente il Consiglio. In questo caso la Commissione può rinviare di un mese, a partire dalla loro pubblicazione, l'applicazione delle misure adottate. Il Consiglio può, entro un mese, prendere una decisione diversa a maggioranza qualificata.

Articolo 9 immutato

Allegati I, II e III immutati

Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta che avrà luogo domani venerdì 9 luglio 1976 è così fissato:

alle 9.30:

- interrogazione orale con discussione alla Commissione sul Fondo europeo di sviluppo regionale;
- interrogazione orale con discussione alla Commissione sugli ostacoli al traffico intracomunitario di viaggiatori;
- relazione Walkhoff sull'etichettatura delle derrate alimentari;
- relazione Walkhoff sui segnali di sicurezza sul luogo di lavoro;
- relazione Flesch sul tabacco grezzo;
- relazione Broeksz sulla fornitura di latte scremato in polvere;
- relazione Willi Müller sulle emissioni sonore degli aeromobili subsonici;
- proposta di risoluzione sulla conferenza al vertice di Portorico;
- proposta di risoluzione sui maltrattamenti inflitti a Vladimir Bukovsky;
- proposta di risoluzione sul rispetto delle libertà democratiche e dei diritti dell'uomo in Argentina;
- relazione Aigner sui riporti di stanziamenti dal 1975 al 1976 (senza discussione);
- interrogazione orale con discussione alla Commissione sulla condanna di Stanley Adams.

La seduta termina alle 20.55.

H. R. NORD
Segretario generale

Jacques SANTER
Vicepresidente

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 9 LUGLIO 1976

PRESIDENZA DELL'ON. JACQUES SANTER

Vicepresidente

La seduta inizia alle 9.30.

Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della precedente seduta è approvato.

Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto dalla Commissione la relazione del revisore dei conti della CECA per l'esercizio 1975 (doc. 231/76).

Questo documento è deferito alla commissione per i bilanci.

Egli comunica inoltre di aver ricevuto dal Consiglio una richiesta di consultazione sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di uve secche, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune (anno 1977) — (doc. 232/76); questa proposta è stata deferita alla commissione per le relazioni economiche esterne, per l'esame di merito, e alla commissione per l'agricoltura, per parere.

Rinvio in commissione

Il presidente ricorda che, con lettera del 5 febbraio 1976, egli ha rinviato alla commissione per l'agricoltura, per l'esame di merito, e alla commissione per i bilanci, per parere, la proposta della Commissione al Consiglio (doc. 506/76) concernente un regolamento che istituisce un regime di aiuto in favore delle associazioni di apicoltori.

La commissione per l'agricoltura aveva elaborato su questo argomento una relazione (doc. 64/76), la cui proposta di risoluzione è stata respinta dal Parlamento nella seduta del 13 maggio 1976.

Il presidente comunica che ha deciso di consultare nuovamente su questo argomento le due commissioni interessate, onde consentire alla commissione per l'agricoltura di presentare una seconda relazione.

Interrogazione orale con discussione: Fondo europeo di sviluppo regionale

L'on. McDonald svolge l'interrogazione orale con discussione da lui rivolta alla Commissione, unitamente agli onn. Creed, Dunne, Mursch, Kavanagh e Osborn, sul Fondo europeo di sviluppo regionale (doc. 189/76).

Il sig. Thomson, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione.

Intervengono gli onn. Yeats, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, Kellett-Bowman, a nome del gruppo conservatore europeo, Evans, Ellis, Hamilton, Lange, Molloy, McDonald e il sig. Thomson.

Il presidente dichiara chiusa la discussione su questa interrogazione.

Storno di stanziamenti nell'ambito delle previsioni di bilancio della Commissione per il 1976

Il presidente comunica che ha informato il Consiglio e la Commissione del parere favorevole espresso dalla commissione per i bilanci sulla proposta di storno di stanziamenti da capitolo a capitolo nell'ambito delle previsioni di bilancio della Commissione per l'esercizio 1976 (azioni prioritarie nel settore dell'informatica) (doc. 146/76).

Interrogazione orale con discussione: Ostacoli al traffico intracomunitario dei viaggiatori

L'on. Seefeld svolge l'interrogazione orale con discussione rivolta unitamente all'on Fellermaier, a nome del gruppo socialista, alla Commissione sugli ostacoli al traffico intracomunitario dei viaggiatori (doc. 200/76/riv.).

Il sig. Thomson, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione.

Intervengono gli on. Shaw, a nome del gruppo conservatore europeo, e Mitchell.

Il presidente dichiara chiusa la discussione su questa interrogazione.

Direttiva concernente l'etichettatura e la confezione dei prodotti alimentari

L'on. Walkhoff illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per la protezione dell'

ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. 52/76) concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione delle derrate alimentari destinate al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (doc. 221/76).

Intervengono gli onn. Boothroyd, a nome del gruppo socialista, De Keersmaeker, a nome del gruppo democratico cristiano, Kellett-Bowman, a nome del gruppo conservatore europeo, che svolge altresì il suo emendamento, Ewing, McDonald, il sig. Thomson, *membro della Commissione*, il quale si dichiara disposto a sostituire all'articolo 9, paragrafo 2 della proposta di direttiva la menzione «conservabile almeno fino a ...» con la menzione «consumare possibilmente prima del ...».

Interviene l'on. Walkhoff, *relatore*, sugli emendamenti.

Il Parlamento esamina dapprima gli emendamenti alla proposta di direttiva.

All'articolo 9, paragrafo 2, l'on. Kellett-Bowman, a nome del gruppo conservatore europeo, ha presentato l'emendamento n. 3, che ritira, tenuto conto della modifica che la Commissione si è dichiarata disposta ad apportare.

All'articolo 13, secondo capoverso, l'on. Walkhoff, a nome del gruppo socialista, ha presentato l'emendamento n. 2.

L'emendamento n. 2 è approvato.

Passando all'esame della proposta di risoluzione, il Parlamento approva il preambolo e i paragrafi da 1 a 6.

Al paragrafo 7 l'on. Walkhoff, a nome del gruppo socialista, ha presentato l'emendamento n. 1, che egli svolge.

L'emendamento n. 1 è approvato.

Il Parlamento approva i paragrafi da 8 a 12.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione delle derrate alimentari destinate al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità

Il Parlamento europeo,

- visto il programma preliminare della Comunità economica europea del 14 aprile 1975 per una politica di protezione e di informazione del consumatore ⁽¹⁾,
- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽²⁾,
- consultato dal Consiglio in conformità dell'articolo 100 del trattato CEE (doc. 52/76),
- vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, nonché i pareri della commissione giuridica e della commissione economica e monetaria (doc. 211/76),

1. considera questa proposta di direttiva come un importante contributo all'attuazione del programma della Comunità economica europea per la protezione del consumatore del 14 aprile 1975, ma deplora che la Commissione, nonostante le reiterate sollecitazioni del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, abbia presentato una proposta così importante per la politica in difesa del consumatore 18 anni dopo la costituzione del mercato comune;

2. invita la Commissione a trasmettere in futuro tutti i pareri del comitato consultivo per le derrate alimentari e del comitato consultivo dei consumatori alla sua commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori onde permetterle di esaminare con piena cognizione di causa le proposte della Commissione in materia;

3. deplora che la proposta di direttiva in esame non si applichi ai prodotti alimentari semifiniti che richiedono un'ulteriore trasformazione o trattamento e sollecita pertanto la Commissione a presentare al più tardi alla fine del 1976 un'opportuna proposta di direttiva sui prodotti in parola;

⁽¹⁾ GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 91 del 22. 4. 1976, pag. 3.

4. fa presente che l'elenco — menzionato all'articolo 2 — dei termini costituenti dichiarazioni a scopo pubblicitario, il cui uso deve essere vietato o limitato, non può essere esauriente, ma può avere solo carattere orientativo, e chiede al Consiglio di fissare questo elenco, previa consultazione del Parlamento europeo sulla relativa proposta della Commissione, entro e non oltre la data di applicazione della direttiva considerata;
5. ritiene indispensabile che le lacune tuttora aperte nelle legislazioni relative a singole derrate alimentari vengano colmate quanto prima mediante disposizioni comunitarie, poichè il mantenimento — ancora possibile — delle disposizioni nazionali in taluni settori può creare ostacoli agli scambi commerciali nell'ambito della Comunità;
6. esige con forza che il consumatore sia, se del caso, informato con opportune indicazioni della presenza di residui di prodotti antiparassitari nelle derrate alimentari, onde permettergli di deciderne con piena consapevolezza l'acquisto;
7. insiste sulla richiesta da esso più volte formulata di imporre ai fabbricanti l'obbligo di iscrivere almeno nella o nelle lingue del paese destinatario le indicazioni che devono figurare per informazione dei consumatori sugli imballaggi dei prodotti, e questo allo scopo di evitare errori e malintesi gravidi di conseguenze;
8. riconferma l'opinione da esso più volte espressa in ordine all'opportunità di rigorosi controlli intesi a impedire l'utilizzazione all'interno della Comunità di prodotti diretti all'esportazione ed esorta, onde agevolare tali controlli, a far contrassegnare in modo diverso le merci a seconda che esse siano destinate al consumo comunitario interno ovvero a paesi terzi;
9. ritiene indispensabile, in considerazione del grave ritardo maturato, che i termini previsti all'articolo 18 per l'applicazione della direttiva siano abbreviati di un anno, poichè nonostante ciò i produttori e i commercianti dispongono di un periodo di tempo sufficiente per conformarsi e riconvertirsi;
10. invita il Consiglio a stabilire senza indugi le modifiche necessarie per adeguare alla direttiva in esame le disposizioni comunitarie sinora in vigore in materia di derrate alimentari, affinché non si debba attendere ancora in questo settore quell'armonizzazione alla quale si aspira ormai da molto tempo;
11. esorta inoltre il Consiglio a decidere, nel rispetto dell'obbligo da esso assunto nel quadro del programma per la protezione del consumatore del 14 aprile 1975, sulla proposta della Commissione entro 9 mesi dalla data della sua presentazione;
12. invita la Commissione a riprendere nella sua proposta, in conformità dell'articolo 149, secondo comma del trattato CEE, le seguenti modificazioni.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (1)

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione delle derrate alimentari destinate al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità

Preambolo e considerando immutati

Articolo 1 immutato

Articolo 2

Articolo 2

Paragrafo 1 immutato

(1) Per il testo completo vedi GU n. C 91 del 22. 4. 1976, pag. 3.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITA EUROPEE

2. Secondo la procedura prevista dall'articolo 100 del trattato, il Consiglio stabilisce un elenco dei termini costituenti dichiarazioni il cui uso deve essere vietato o limitato.

Articolo 3

Alle condizioni e con le deroghe previste negli articoli da 4 a 13, l'etichettatura delle derrate alimentari comporta le seguenti indicazioni:

Paragrafi da 1 a 3 immutati

4. Il termine minimo di conservazione;

Paragrafi 5 e 6 immutati

7. la denominazione del luogo d'origine o di provenienza, *nei casi eccezionali in cui la sua commissione rischi di creare confusione circa l'origine effettiva della derrata alimentare;*

Articolo 4 immutato

Articolo 5

Paragrafi 1 e 2 immutati

3. La denominazione di vendita comporta inoltre un'indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova la derrata alimentare o al trattamento specifico da essa subito (ad es.: in polvere, liofilizzata, surgelata, concentrata, affumicata), *qualora l'ommissione di tale indicazione rischi di creare confusione nell'acquirente.*

Articolo 6

Paragrafo 1 immutato

Paragrafo 2, lettere a) e b) immutati

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. Secondo la procedura prevista dall'articolo 100 del trattato, il Consiglio stabilisce, **al più tardi alla data di applicazione della presente direttiva**, un elenco **orientativo** dei termini costituenti dichiarazioni il cui uso deve essere vietato o limitato.

Articolo 3

Alle condizioni e con le deroghe previste negli articoli da 4 a 13, l'etichettatura delle derrate alimentari comporta le seguenti indicazioni:

4. Il termine minimo di conservazione, **ai sensi dell'articolo 9;**

7. la denominazione del luogo d'origine o di provenienza;

Articolo 5

3. La denominazione di vendita comporta inoltre un'indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova ~~la~~ **la** derrata alimentare o al trattamento specifico da essa subito (ad es.: in polvere, liofilizzata, surgelata, concentrata, affumicata).

Articolo 6

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

2. c) Tuttavia, non sono considerati ingredienti:

- residui di antiparassitari,
- gli additivi la cui presenza nella derrata alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti della stessa, purchè non assolvano più alcuna funzione.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. c) Tuttavia, non sono considerati ingredienti:

- gli additivi la cui presenza nella derrata alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti della stessa, purchè non assolvano più alcuna funzione.

Paragrafi da 3 a 5 immutati

6. Gli ingredienti devono essere utilizzati in quantità sufficiente a influire sulle caratteristiche specifiche della derrata alimentare.

Articolo da 7 a 9 immutati

Articolo 10

Articolo 10

Paragrafi 1 e 2 immutati

3. Le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3,

- a) devono figurare in ogni caso sul lato dell'imballaggio pre confezionato normalmente presentato all'acquirente all'atto della vendita,
- b) devono essere iscritte in caratteri, di altezza non inferiore a 1,5 mm, fatta salva l'applicazione delle disposizioni comunitarie relative al precondizionamento; *detto limite non si applica agli imballaggi pre confezionati il cui lato maggiore non supera 20 cm².*

3. Le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4,

- a) devono figurare in ogni caso sul lato dell'imballaggio pre confezionato normalmente presentato all'acquirente all'atto della vendita; **su questo lato dell'imballaggio pre confezionato deve figurare anche un riferimento all'elenco degli ingredienti riportato altrove;**
- b) devono essere iscritte in caratteri di altezza non inferiore a 1,5 mm, fatta salva l'applicazione delle disposizioni comunitarie relative al precondizionamento.

Paragrafo 4 immutato

Articolo 11

Articolo 11

Per le derrate alimentari non presentate per la vendita al consumatore finale in imballaggio pre confezionato, gli Stati membri adottano le modalità secondo le quali devono essere fornite le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2 lettera a). Purchè sia garantita l'informazione del consumatore, gli Stati membri possono rendere obbligatorie soltanto alcune di tali indicazioni.

Le disposizioni dell'articolo 10 si applicano alle derrate alimentari non presentate per la vendita al consumatore finale in imballaggio pre confezionato.

Articolo 12 immutato

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 13

Gli Stati membri si astengono dal precisare, oltre a quanto previsto dagli articoli da 3 a 10, le modalità secondo cui devono essere fornite le indicazioni previste dall'articolo 3 e dall'articolo 4, paragrafo 1.

Tuttavia, gli Stati membri vietano il commercio delle derrate alimentari nel proprio territorio se le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, non sono fornite *in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti*; la presente disposizione non impedisce peraltro che dette indicazioni vengano fornite in più lingue.

Articolo 13

immutato

Tuttavia, gli Stati membri provvedono a vietare il commercio delle derrate alimentari nel proprio territorio se le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, non sono **fornite nella o nelle lingue ufficiali del paese**; la presente disposizione non impedisce peraltro che dette indicazioni vengano fornite in più lingue.

Articolo 14 immutato

Articolo 15

Articolo 15

Paragrafi 1 e 2 immutati

3. a) *La Commissione adotta le misure previste quando sono conformi al parere del comitato;*
- b) *qualora le misure previste non siano conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;*
- c) *se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere da tale presentazione, la Commissione adotta le misure da essa proposte.*

3. a) **La Commissione decide misure di immediata applicazione.**
- b) **Se però esse non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione può sospendere fino ad un mese dalla loro comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.**
- c) **Il Consiglio può adottare entro il termine di un mese, a maggioranza qualificata, una decisione diversa.**

Articoli 16 e 17 immutati

Articolo 18

Articolo 18

Paragrafo 1 immutato

2. Gli Stati membri provvedono inoltre a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni *essenziali* di diritto interno che essi *adottano* nella materia disciplinata della presente direttiva.

2. Gli Stati membri **comunicano** inoltre **tempestivamente** alla Commissione, **affinchè essa possa pronunciarsi in merito**, il testo delle disposizioni di diritto interno che essi **intendono adottare** nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 19 immutato

Allegati I e II immutati

Direttiva concernente i segnali di sicurezza sul luogo di lavoro

L'on Walkhoff illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. 68/76) concernente una direttiva per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di segnali di sicurezza sul posto di lavoro (doc. 217/76).

Interviene il sig. Thomson, *membro della Commissione*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di segnali di sicurezza sul posto di lavoro

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 100, secondo comma, del trattato CEE (doc. 68/76),
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, nonché il parere della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e l'educazione (doc. 217/76),
1. plaude alla proposta di direttiva, ravvisando in essa un importante passo avanti verso una minor frequenza degli infortuni sul lavoro;
 2. constata con soddisfazione che la Commissione mira in ultima analisi a rendere obbligatorio in tutti gli Stati membri il sistema uniforme dei segnali di sicurezza sul posto di lavoro e che, in tale prospettiva, essa si avvale di segnali quanto più possibile semplici e di facile memorizzazione;
 3. esprime l'auspicio che, in una seconda fase, la Commissione integri la segnaletica attualmente prevista con un certo numero di altri segnali necessari;
 4. insiste affinché la Commissione proponga a breve termine ulteriori misure che definiscano dettagliatamente la portata e la forma dell'obbligo di segnalazione. Si tratta in particolare di studiare in quale modo possano essere resi visibili i segnali in luoghi insufficientemente illuminati o molto polverosi;
 5. invita la Commissione a seguire con attenzione l'ulteriore evoluzione dei metodi e delle esigenze della segnaletica per determinare se essa non renda necessari determinati adeguamenti della proposta di direttiva, nonché ad adottare, se del caso, le necessarie misure;
 6. invita la Commissione a far propria, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, la modifica di cui in appresso.

⁽¹⁾ GU n. C 96 del 29. 4. 1976, pag. 2.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITA EUROPEE ⁽¹⁾

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri in materia di segnali di sicurezza sul posto di lavoro

Preambolo, considerando e articoli da 1 a 5 immutati

Articolo 6

Articolo 6

Paragrafo 1 e 2 immutati

3. a) *La commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.*
- b) *Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.*
- c) *Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.*

3. La Commissione adotta misure che devono essere immediatamente eseguite. Qualora tuttavia esse non siano conformi al parere del comitato, la Commissione ne informa senza indugio il Consiglio. In tal caso la Commissione può rinviare la scadenza per l'entrata in vigore delle misure da essa adottate ad un mese dopo la relativa notifica. Il Consiglio può prendere una decisione diversa, a maggioranza qualificata, entro un mese.

Articolo 7 e 8 immutati

Allegati I e II immutati

⁽¹⁾ Per il testo integrale vedi GU n. C 96 del 29. 4. 1976, pag. 2.

Regolamento sul tabacco grezzo

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Flesch, presentata a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. 161/76) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3015/75 del 17 novembre 1975 relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il tabacco grezzo o non lavorato «flue cured» del tipo Virginia (doc. 207/76).

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3015/75 del Consiglio del 17 novembre 1975, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il tabacco grezzo o non lavorato «flue-cured» del tipo Virginia

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(76) 228 def.),
- consultato dal Consiglio (doc. 161/76),
- visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e i pareri della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per l'agricoltura (doc. 207/76),

1. approva la proposta della Commissione;
2. sottolinea tuttavia che, poichè il Parlamento europeo può pronunciarsi soltanto qualche settimana dopo la data proposta per l'entrata in vigore del regolamento, quest'ultimo non potrà entrare in vigore che a una data posteriore a quella proposta dalla Commissione;
3. si compiace della flessibilità di cui ha dato prova la Commissione nel proporre una misura che eviterà di recar pregiudizio a taluni paesi esportatori di questo tipo di tabacco.

—

Regolamento relativo alla fornitura di latte scremato a taluni paesi in via di sviluppo e organismi internazionali

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Broeks, presentata a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. 183/76) concernente un regolamento che modifica il regolamento che stabilisce le norme relative alla fornitura di latte scremato in polvere, a titolo di aiuto alimentare, nel quadro del programma del 1976, a taluni paesi in via di sviluppo e organismi internazionali (doc. 208/76).

Intervengono gli onn. Broeks, Laban e il sig. Thomson, *membro della Commissione*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, a titolo di aiuto alimentare nel quadro del programma del 1976, a taluni paesi in via di sviluppo e organismi internazionali (doc. 183/76)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(76) 269 def.),
- consultato dal Consiglio (doc. 183/76),
- vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e i pareri della commissione per l'agricoltura e della commissione per i bilanci (doc. 208/76),
- constatando che in molti paesi in via di sviluppo la situazione alimentare si è ulteriormente aggravata negli ultimi anni,

1. si compiace per la decisione di principio presa dal Consiglio il 2/3 marzo 1976 di aumentare a 200 000 tonnellate la quantità di latte scremato in polvere destinata all'aiuto alimentare;
2. si dichiara d'accordo sulla proposta della Commissione tendente a portare nel 1976 la fornitura di latte scremato in polvere a 150 000 tonnellate rendendo disponibili nel secondo semestre di quest'anno, nel quadro degli aiuti alimentari per il 1976, altre 95 000 tonnellate dopo la ripartizione di una prima partita di 55 000 tonnellate stabilita il 1° giugno scorso, e a prevedere nell'ambito del programma 1977 la consegna di un ulteriore quantitativo di 50 000 tonnellate;
3. appoggia la richiesta della Commissione di iscrivere in bilancio un importo supplementare di 93 milioni di UC per il finanziamento di questo programma ed esorta il Consiglio ad approvare quanto prima possibile tale stanziamento affinché le consegne possano aver luogo regolarmente nel secondo semestre del 1976;
4. è soddisfatto per il potenziamento del programma relativo alla fornitura di latte scremato in polvere poiché ciò consente alla Comunità di rispondere affermativamente alle richieste avanzate da paesi e istituzioni per un totale che ammonta già a 201 195 tonnellate;
5. considera che la fornitura di maggiori quantitativi di latte scremato in polvere rivesta particolare importanza per il fatto che la Comunità è l'unico fornitore di questo prodotto dotato di un notevole valore nutritivo;
6. ritiene inoltre indispensabile per ragioni morali che una notevole aliquota delle enormi eccedenze di latte scremato in polvere, che hanno ormai superato il tetto di un milione di tonnellate e una parte delle quali viene utilizzata per l'alimentazione animale, venga messa a disposizione dei paesi in via di sviluppo;
7. è del parere che, così facendo, la Comunità dà una risposta positiva agli appelli lanciati dalla conferenza alimentare mondiale e dal consiglio mondiale per l'alimentazione e contribuisce in pari tempo all'attuazione degli obiettivi del secondo decennio per lo sviluppo;
8. sostiene il punto di vista della Commissione sull'opportunità di concentrare le consegne di latte in polvere nelle regioni maggiormente colpite dalla carestia, ma è al tempo stesso del parere che si debba altresì tener conto di quei paesi che non sono in grado di coprire il loro fabbisogno con normali importazioni;
9. esprime un vivo plauso alla Commissione per aver segnalato nella sua comunicazione i rischi per la salute che può comportare l'utilizzazione nei paesi in via di sviluppo del latte scremato in polvere ed esorta a compiere ogni sforzo per evitarli;
10. reputa perciò opportuno che alla trasformazione del latte scremato in polvere provveda l'industria lattiero-casearia o alimentare dei paesi beneficiari;
11. prende atto con compiacimento dell'intenzione della Comunità di elaborare per le consegne previste un programma pluriennale al fine di permettere ai paesi beneficiari di assorbire e trasformare i quantitativi loro destinati ed eventualmente di tenerne conto in relazione a determinati progetti di sviluppo;
12. considera giusto prevedere in via di principio una procedura di aggiudicazioni intesa a garantire che le consegne avvengano a prezzi favorevoli, ma è del parere che in casi d'emergenza si possano applicare per ragioni umanitarie dei metodi informali;
13. auspica che venga posto tutto in opera affinché i quantitativi forniti arrivino effettivamente a coloro che ne hanno bisogno;
14. invita la Commissione, nel fissare i principali obiettivi settoriali della politica di sviluppo, a dare la priorità assoluta al miglioramento delle infrastrutture agricole nei paesi in via di sviluppo allo scopo di accrescerne il grado di autoapprovvigionamento;
15. sottolinea, concludendo, che l'aiuto alimentare non può essere subordinato a elementi fortuiti del mercato agricolo comune, ma deve essere garantito per motivi umanitari e far parte integrante della politica globale di aiuto allo sviluppo della Comunità.

Direttiva relativa alla limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici

L'on. Flämig illustra la relazione presentata dall'on. Willi Müller, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. 59/76) concernente una direttiva per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici (doc. 199/76).

Intervengono l'on. Normanton e il sig. Thomson, *membro della Commissione*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 100 del trattato CEE (doc. 59/76),
 - vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e i trasporti (doc. 199/76),
1. constata che il tipo e l'intensità delle emissioni sonore causate da aerei nonché l'intensificazione del traffico aereo hanno provocato una progressiva degradazione dell'ambiente con inconvenienti intollerabili per la popolazione che vive nelle vicinanze degli aeroporti;
 2. si compiace pertanto della proposta della Commissione quale primo passo verso una sostanziale riduzione dell'inquinamento acustico causato da aeromobili;
 3. è convinto che le misure comunitarie volte a contenere il rumore degli aeromobili vadano emanate sotto forma di direttiva in quanto strumento normativo vincolante, poichè le attuali convenzioni internazionali in questo campo non sono che raccomandazioni non vincolanti e non possono inoltre essere applicate in un prossimo futuro a causa delle lunghe procedure di ratifica;
 4. invita la Commissione a presentare altresì, tra breve, proposte appropriate per ridurre le emissioni sonore di altri tipi di velivoli, in particolare dei velivoli pesanti a elica, dei velivoli a decollo corto e degli elicotteri, tenendo conto degli studi attualmente in corso in seno all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO);
 5. sottolinea la necessità di emanare inoltre disposizioni comunitarie in merito ai dispositivi di protezione contro i rumori negli aeroporti vicini agli abitati, in modo da costituire delle zone protette contro i rumori per la popolazione esposta a tale pericolo;
 6. insiste sull'opportunità che, in uno spirito di collaborazione e di reciproca fiducia, il certificato CEE di limitazione del rumore di cui all'articolo 3 della proposta di direttiva mantenga la sua validità e la sua obbligatorietà anche quando l'aeromobile venga registrato in un altro Stato membro;
 7. chiede con fermezza che le disposizioni relative al controllo del rispetto delle disposizioni della direttiva abbiano un carattere vincolante e unitario, giacchè solo così sono garantite la loro efficacia e la loro completa applicazione;

⁽¹⁾ GU n. C 126 del 9. 6. 1976, pag. 2.

8. ritiene inoltre indispensabile per l'attuazione della direttiva che gli Stati membri si impegnino a vietare il decollo e l'atterraggio di aeromobili sul loro territorio, qualora essi non corrispondano alle norme della direttiva in materia di emissioni sonore;
9. insiste sulla necessità che il termine di 18 mesi — che a suo avviso è già generoso — per l'entrata in vigore della direttiva venga rigorosamente rispettato nell'interesse della popolazione danneggiata dall'inquinamento sonoro;
10. invita la Commissione a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma del trattato CEE, le seguenti modifiche.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE ⁽¹⁾

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Direttiva del Consiglio per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili

Preambolo immutato

Considerando da 1 a 5 immutati

6° considerando

considerando che detto certificato deve essere rilasciato dall'autorità competente dello Stato nel quale l'aeromobile è immatricolato e che *può essere ritirato* nel caso in cui l'aeromobile non sia più conforme alla presente direttiva.

6° considerando

considerando che detto certificato deve essere rilasciato dall'autorità competente dello Stato nel quale l'aeromobile è immatricolato e che esso *deve essere sospeso o ritirato* nel caso in cui l'aeromobile non sia più conforme alla presente direttiva.

Considerando da 7 a 9 immutati

Articoli 1 e 2 immutati

Articolo 3

Articolo 3

Comma da 1 a 3 immutati

4. *In caso di cambiamento dello Stato d'immatricolazione, il nuovo Stato deve rilasciare un nuovo certificato CEE in sostituzione del precedente.*

4. **soppresso**

Articolo 4

Articolo 4

Comma 1 immutato

2. Se, in seguito a controllo, uno Stato membro accerta che un aeromobile iscritto nel proprio registro d'immatricolazione non è più conforme alle prescrizioni della presente direttiva, prende i provvedimenti necessari onde garantirne la conformità.

2. Se, in seguito a controllo, uno Stato membro accerta che un aeromobile iscritto nel proprio registro d'immatricolazione non è più conforme alle prescrizioni della presente direttiva, prende i provvedimenti necessari onde garantirne la conformità.

⁽¹⁾ Per il testo completo vedi GU n. C 126 del 9. 6. 1976, pag. 2.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITA EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Le autorità competenti di tale Stato membro informano, nel termine di un mese, quelle degli altri Stati membri interessati delle anomalie accertate e dei provvedimenti adottati.

Questi provvedimenti possono comportare eventualmente la sospensione o il ritiro del certificato CEE di limitazione del rumore.

Le autorità competenti di tale Stato membro informano, nel termine di un mese, quelle degli altri Stati membri interessati delle anomalie accertate e dei provvedimenti adottati.

Tali provvedimenti comportano la sospensione o il ritiro del certificato CEE di limitazione del rumore.

Comma 3 immutato

Articolo 5 immutato

Articolo 6

Nessuno Stato membro può vietare ad un aeromobile di decollare o di atterrare sul proprio territorio a causa del rumore prodotto se l'aeromobile è munito di un certificato CEE valido di limitazione del rumore.

Articolo 6

Nessuno Stato membro può vietare ad un aeromobile di decollare o di atterrare sul proprio territorio a causa del rumore prodotto se l'aeromobile è munito di un certificato CEE valido di limitazione del rumore. In caso contrario, gli Stati membri debbono vietarne il decollo e l'atterraggio.

Articoli da 7 a 9 immutati

Articolo 10

3. a) *La Commissione adotta le misure prospettate, se conformi al parere del comitato.*

b) *Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.*

c) *Se, allo scadere di un periodo di tre mesi dal momento in cui il Consiglio è stato adito, questo non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.*

Articolo 10

3. a) **La Commissione decide le misure, che vanno attuate immediatamente.**

b) **Tuttavia quando esse non sono conformi al parere del comitato la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può sospendere l'applicazione delle misure da essa decise per la durata massima di 1 mese a decorrere dalla loro comunicazione.**

c) **Il Consiglio può prendere entro un mese una decisione diversa a maggioranza qualificata.**

Commi 1 e 2 immutati

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 11

Articolo 11

Comma 1 immutato

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni *fondamentali* di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano **tempestivamente** alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che **intendono adottare** nel settore disciplinato dalla presente direttiva, **affinchè essa possa pronunciarsi in materia.**

Articolo 12 immutato

Allegati I, II e III immutati

Conferenza al vertice di Portorico

L'on. Alfred Bertrand illustra la proposta di risoluzione da lui presentata, a nome del gruppo democratico cristiano, unitamente a Sir Peter Kirk, a nome del gruppo conservatore europeo, sulla conferenza al vertice di Portorico (doc. 227/76).

Interviene l'on. Bangemann, a nome del gruppo liberale e misto.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla conferenza al vertice di Portorico

Il Parlamento europeo,

- presa visione dei risultati della conferenza al vertice sui problemi economici svoltasi il 26 e 27 giugno su iniziativa del presidente degli Stati Uniti, Gerald Ford,
 - constatato che gli argomenti discussi dai partecipanti rientrano tra i problemi che la conferenza al vertice della Comunità svoltasi a Parigi nel dicembre 1974 aveva espressamente attribuito alla competenza comunitaria,
1. esprime il suo più vivo rammarico per il fatto che taluni paesi della CEE abbiano accolto l'invito senza alcuna consultazione preliminare in seno agli organismi comunitari;
 2. deplora che nessuna delle istituzioni comunitarie abbia potuto partecipare a questa conferenza;
 3. esprime la sua più viva preoccupazione per l'eventuale nuova convocazione di una conferenza di questo genere, iniziativa che metterebbe in pericolo l'essenza stessa delle istituzioni comunitarie e, a tale proposito, rivolge un appello urgente al senso di responsabilità di ciascuno Stato membro nei confronti della Comunità;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.
-

Maltrattamenti inflitti a Vladimir Bukovsky

Lord Bethell illustra la proposta di risoluzione da lui presentata, a nome del gruppo conservatore europeo, unitamente ad Alfred Bertrand, a nome del gruppo democratico cristiano, sui maltrattamenti inflitti a Vladimir Bukovsky (doc. 228/76).

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE**sui maltrattamenti inflitti a Vladimir Bukovsky**

Il Parlamento europeo,

- preoccupato per il fatto che Vladimir Bukovsky, incarcerato per aver denunciato gli abusi di carattere psichiatrico perpetrati all'interno del sistema carcerario sovietico, è in pericolo di morte per carenza di alimentazione e di cure mediche,
- 1. ritiene che si tratti di una violazione dei diritti umani e di un ostacolo al miglioramento della distensione tra oriente e occidente;
- 2. sottolinea il mancato rispetto da parte del governo sovietico di quelle parti dell'atto finale di Helsinki volte a garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- 3. rivolge un appello urgente al governo sovietico affinché esso voglia porre termine, alla luce dell'accordo di Helsinki, ai maltrattamenti attualmente inflitti a Bukovsky e ad altri prigionieri politici;
- 4. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee nonché ai governi degli Stati membri.

Rispetto delle libertà democratiche in Argentina

L'on Glinne illustra la proposta di risoluzione da lui presentata unitamente agli onn. Berkhouwer, Albers, Boano, Corona, Knud Nielsen, Patijn, Schmidt, Schuijt, Seefeld e Stewart sul rispetto delle libertà democratiche e dei diritti dell'uomo in Argentina (doc. 229/76).

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE**sul rispetto delle libertà democratiche e dei diritti dell'uomo in Argentina**

Il Parlamento europeo,

- considerato che in Argentina sono stati soppressi i diritti dell'uomo,
- 1. deplora vivamente la sospensione «sine die» delle garanzie costituzionali che ha fatto seguito all'ascesa al potere della giunta militare nel mese di marzo scorso;

2. deplora vivamente il costante aggravarsi della situazione per quanto concerne i diritti dell'uomo, come è testimoniato dai numerosi assassinii politici, e il pericolo in cui si trova l'incolumità di molti democratici latino-americani che hanno trovato rifugio in questo paese;
3. esprime in particolare la sua costernazione e il suo cordoglio per l'assassinio di Gutierrez Ruiz, ultimo presidente del parlamento uruguayano, rifugiatosi in Argentina, il quale aveva coraggiosamente protestato contro la soppressione delle libertà democratiche durante l'ultimo incontro tra il PE e il Parlamento latino-americano a Lussemburgo, nello scorso mese di novembre;
4. invita il Consiglio a compiere i passi necessari affinché la posizione degli Stati membri sia armonizzata nel senso più generoso per quanto riguarda l'esercizio del diritto di asilo nelle loro ambasciate a Buenos Aires;
5. chiede al Consiglio di informare i governi degli Stati membri di queste preoccupazioni, pregandoli di farne partecipi le autorità del paese interessato, segnatamente in occasione della visita dei responsabili argentini nella CEE;
6. incarica il suo presidente di compiere i dovuti passi per ottenere tutte le informazioni del caso in merito alla sicurezza dei membri argentini del Parlamento latino-americano, con il quale esso intrattiene rapporti continuativi.

Riporti di stanziamenti dal 1975 al 1976

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Aigner, presentata a nome della commissione per i bilanci, sul secondo elenco di domanda di riporti di stanziamenti dall'esercizio finanziario 1975 all'esercizio finanziario 1976 (riporti non automatici) — (doc. 159/76) — (doc. 218/76).

Il Parlamento approva, senza discussione, la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sul secondo elenco di domande di riporti di stanziamenti dall'esercizio finanziario 1975 all'esercizio finanziario 1976 (riporti non automatici)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco presentato dalla Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(76) 258),
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 6 paragrafo 2 del regolamento finanziario ⁽¹⁾ delle Comunità (doc. 159/76),
- vista la relazione della commissione per i bilanci (doc. 218/76),

1. ricorda il punto di vista da esso espresso nelle relative risoluzioni degli scorsi anni ⁽²⁾ e nella risoluzione sul primo elenco di domande relative a riporti di stanziamenti non automatici all'esercizio finanziario 1976 ⁽³⁾, punto di vista secondo cui dette domande, pur potendo essere necessarie ai fini di un bilancio flessibile, devono tuttavia rivestire un carattere di eccezione;

⁽¹⁾ GU n. L 116 del 1^o. 5. 1973.

⁽²⁾ Ultimamente, GU n. C 128 del 9. 6. 1975, GU n. C 157 del 14. 7. 1975.

⁽³⁾ GU n. C 125 dell'8. 6. 1976, pag. 31.

2. ricorda le preoccupazioni da esso precedentemente espresse per quanto concerne il pericolo insito in un abuso della procedura dei riporti di stanziamenti per la funzione del Parlamento europeo in materia di bilancio ⁽¹⁾;
3. sottolinea pertanto in particolare che i riporti di stanziamenti
 - determinano automaticamente un aumento, nel bilancio successivo, di resti di spese, non individuabili in base al bilancio stesso,
 - pregiudicano la trasparenza del bilancio e
 - non soltanto sollevano problemi di autorizzazione, determinati dai residui di spese, ma complicano altresì la chiusura dei conti;
4. annuncia che esaminerà accuratamente la proposta di modificare il regolamento finanziario del 25 aprile 1973 a proposito dell'istituzionalizzazione delle autorizzazioni di impegno, al fine di chiarire la necessità dell'ulteriore esistenza del principio dei riporti non automatici;
5. disapprova l'inosservanza compiuta quest'anno da parte della Commissione, del termine fissato nell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento finanziario;
6. approva i riporti non automatici di stanziamenti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1. lettera b) del regolamento finanziario, di
 - a) 386 842 UC (capitolo 27 «Spese per pubblicazioni e informazione dell'opinione pubblica», articolo 270) relative alla sezione «Commissione»,
 - b) 2 434 288,36 UC (capitolo 33 «Spese per ricerca e investimenti», articolo 330) relative alla sezione «Commissione»,
 - c) 8 078 079,99 UC (capitolo 53 «Fondo sociale — nell'articolo 125, paragrafo 1 lettera a) del trattato CEE; spese previste», articolo 530) relative alla sezione «Commissione»,
 - d) 5 688 606,68 UC (capitolo 92 «Aiuto alimentare sotto forma di cereali», voce 9201, programma 1975) relative alla sezione «Commissione»;
7. approva pertanto tutti i riporti di stanziamenti dall'esercizio finanziario 1975 all'esercizio finanziario 1976 (riporti di stanziamenti non automatici) — inclusi quelli del primo elenco che ha già formato oggetto di una proposta di risoluzione a parte — per un importo di 140 891 276,34 UC per la sezione «Commissione» e 20 000 UC relative all'allegato I (Comitato economico e sociale) per la sezione «Consiglio»;
8. prende atto con soddisfazione del regresso percentuale dei riporti di stanziamenti, riferiti all'entità complessiva del bilancio 1976;
9. riprenderà nuovamente in esame, nel quadro dello studio della proposta relativa a un regolamento che modifichi il regolamento finanziario del 25 aprile 1973 per il bilancio delle Comunità europee, la problematica dei riporti di stanziamenti, in particolare per quanto concerne il sistema di controllo delle spese e la pianificazione pluriennale del bilancio.

⁽¹⁾ GU n. C 157 del 14. 7. 1975, pag. 95.

Interrogazione orale con discussione: Condanna di Stanley Adams

L'on. Prescott svolge l'interrogazione orale con discussione presentata dagli onn. Fellermaier, a nome del gruppo socialista, Alfred Bertrand, a nome del gruppo democratico cristiano, Durieux, a nome del gruppo liberale e misto, de la Malène, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, Sir Peter Kirk, a nome del gruppo conservatore europeo, Leonardi, a nome del gruppo comunista e apparentati, alla Commissione sulla condanna di Stanley Adams (doc. 230/76).

Il sig. Thomson, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione.

Intervengono gli onn. Bangemann, a nome del gruppo liberale e misto, Prescott e il sig. Thomson.

Il presidente dichiara chiusa la discussione su questa interrogazione.

Calendario delle prossime sedute

Su proposta dell'ufficio di presidenza ampliato, il Parlamento decide di tenere le prossime sedute dal 13 al 17 settembre 1976 a Lussemburgo.

Interruzione della sessione

Il presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

Approvazione del processo verbale

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento, il Parlamento approva il processo verbale della presente seduta.

La seduta termina alle 13.20.

H. R. NORD
Segretario generale

Jacques SANTER
Vicepresidente
